

CDLXVI.

2ª TORNATA DI VENERDÌ 14 GIUGNO 1912

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Codice di procedura penale (<i>Seguito della discussione del disegno di legge</i>)	Pag. 20941
CORIS.	20952
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro</i>	20961
MERLANI	20941
POZZI	20949
PRESIDENTE	20943-61
STOPPATO, <i>relatore</i>	20961

Disegni di legge (*Approvazione*):

Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato	20937
Conversione in legge del regio decreto relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	20938
Conversione in legge del regio decreto col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	20939
Conversione in legge del regio decreto col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria	20939
Concessione d'indennità di disagiata residenza agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	20939

Interrogazioni:

Ricorso Guarini contro il Panama (BOLOGNESE):	
DI SCALEA, <i>sottosegretario di Stato</i> (R. S.)	20934
Ferrovie del Veneto orientale:	
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	20934
ODORICO	20934

Disservizio giudiziario di Milano:

BELTRAMI	Pag. 20934
GALLINI, <i>sottosegretario di Stato</i>	20934
Materiali da costruzione in Messina (gabinetto di prova):	
CUTRUFELLI	20936
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	20936

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari.	20940-64-65
------------------------------	-------------

Relazioni (*Presentazione*):

Conversione in legge del regio decreto che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica) (GOGGIO)	20941
Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale (LEMO)	20961
Disposizioni sulle ferie giudiziarie (<i>Modificato dal Senato</i>) (CIMORELLI)	20961

Votazione segreta (*Risultamento*):

Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (<i>Modificato dal Senato</i>)	20961
Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche	20961
Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale	20961
Conversione in legge del regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.	20962
Conversione in legge del regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	20962
Conversione in legge del regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.	20962

La seduta comincia alle ore 14.45.

BASLINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Campi, di giorni 8, Papadopoli, di 16; Cassuto, di 8; Artom, di 10; Gallenga, di 15; Teso, di 5; Casolini, di 8; Turati, di 6.

(Sono concessi).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. L'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Bolognese « per sapere l'esito definitivo del ricorso dell'italiano Guarini Emilio contro il Governo del Panama; e se non creda giusto ed opportuno di autorizzare il console italiano del Panama, anche nell'interesse di una più efficace garanzia degli italiani all'estero, di deferire di ufficio la vertenza del detto Guarini al giudizio legale del competente Consiglio di arbitraggio ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Riguardo all'esito definitivo del reclamo Guarini si attendono ragguagli della regia rappresentanza competente, alla quale furono testè rivolte speciali sollecitazioni. Essa è già munita delle necessarie istruzioni per addivenire ad un amichevole componimento.

« Non sarebbe poi il caso di autorizzare tale rappresentanza a deferire d'ufficio la risoluzione della vertenza ad un giudizio arbitrale.

« Anzitutto si avverte che col Panama non è stato sinora stipulato dall'Italia alcun trattato per l'arbitrato obbligatorio. Del resto, anche per gli Stati coi quali l'Italia ha concluso speciali accordi per l'arbitrato obbligatorio, non sarebbe mai di spettanza delle autorità diplomatiche e consolari il deferire d'ufficio la risoluzione d'una controversia a giudici arbitrari; questa facoltà è, invece, riservata esclusivamente ai due Governi interessati, che devono sempre stipulare uno speciale compromesso per ogni controversia da sottoporsi ad arbitrato.

« Il sottosegretario di Stato

« DI SCALEA ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno di oggi è dell'onorevole Odorico, al ministro dei lavori pubblici « per conoscere le intenzioni del Governo in merito alla costruzione delle progettate ferrovie del Veneto orientale e più specialmente della Sacile-Maniago-Pinzano. »

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non posso dare alcuna notizia in merito all'interrogazione dell'onorevole Odorico, perchè egli sa che i lavori, a cui si riferisce, sono in corso di studio.

PRESIDENTE. L'onorevole Odorico ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ODORICO. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole sottosegretario di Stato, fidente che il Governo terrà presente l'urgenza di queste linee, che rappresentano per il Veneto orientale una vera redenzione economica attesa da lunghi anni.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Beltrami, al presidente del Consiglio e al ministro di grazia e giustizia e dei culti « sui provvedimenti che il Governo intenda adottare in seguito alla decisione della curia milanese di astenersi dalle udienze quale protesta contro il disservizio giudiziario di Milano. »

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GALLINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti*. Rispondo alla interrogazione dell'onorevole Beltrami anche a nome del sottosegretario di Stato per l'interno.

Circa il disagio grave in cui versa l'amministrazione della giustizia a Milano, come in molte altre città, ho risposto giorni sono ad analoghe interrogazioni dell'onorevole Meda e dell'onorevole Albasini.

Oggi posso dire solo questo: che il Governo si adopera con tutta la cura possibile e con tutto l'interesse che merita la grande città lombarda, perchè questo disagio abbia presto a cessare.

Più di questo oggi non sono in condizione di dire all'onorevole Beltrami.

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BELTRAMI. Io sono soddisfatto di aver dato modo al Governo di esprimere il proprio pensiero prima di lunedì, giorno in cui deve andare in attuazione lo sciopero degli avvocati e procuratori di Milano. (Com-
menti).

Ma il rappresentante del Governo non può avermi soddisfatto colla dichiarazione pura e semplice che si provvederà, perchè è troppo laconica, è troppo poca cosa!

Vedremo se e quali provvedimenti proporrà di adottare il vostro incaricato, l'ispettore generale commendator Niccoli, che è andato a Milano per occuparsi della questione.

Quindi, non in seguito alle vostre parole odierne, ma in seguito ai fatti, vedremo se dovremo dichiararci soddisfatti.

Ha rivolto la mia interrogazione non solo al ministro di grazia e giustizia, ma anche al presidente del Consiglio e mi duole che non sia qui...

Voci. C'è il sottosegretario di Stato.

BELTRAMI. Bene! Era meglio, però, che fosse stato presente l'onorevole Giolitti; perchè quando lunedì scorso, a Milano, nell'assemblea degli avvocati, l'onorevole Albasini-Serosati ha accennato alla risposta data dall'onorevole Gallini alla sua interrogazione, si disse che se si vuole ottenere qualche cosa, bisogna rivolgersi direttamente al presidente del Consiglio. (*Commenti*).

Per questo motivo ho rivolto la mia interrogazione anche e sopra tutto a lui.

Ricordo che sino dal 28 marzo ultimo scorso discutendosi il bilancio di grazia e giustizia, richiamai l'attenzione del Governo su questa questione, leggendo due gravi ordini del giorno, uno dei Consigli degli avvocati e dei procuratori, ed un altro del Consiglio comunale di Milano.

Allora, avendo detto che era assolutamente necessario provvedere, con una legge speciale, mi si rispose che non si poteva entrare nell'ordine di idee di leggi speciali, perchè la legge speciale per Milano ne avrebbe richiamate altre per altre città e non si saprebbe dove si andrebbe in tal modo a finire colle leggi speciali; e ciò si è ripetuto anche sabato scorso, 8 corrente, all'onorevole Albasini-Serosati.

Ora mi basterebbe ricordare che quando il collega Di Rovasenda ebbe a svolgere la sua interrogazione in rapporto all'altra questione dell'ordinamento giudiziario (ed all'onorevole Di Rovasenda va resa questa giustizia, dal momento che si è sollevato contro di lui qualche giornale professionale) l'onorevole Di Rovasenda, dico, in quella occasione, dopo essersi augurato che venisse presto la riforma giudiziaria, e possibilmente prima delle ferie estive (quest'è la giustizia che gli va resa), concludeva con queste pre-

cise parole: l'ordinamento giudiziario non deve essere subordinato a contingenze locali, alle quali si può provvedere e si sarebbe già dovuto provvedere indipendentemente da quella legge. Col che anche l'onorevole Di Rovasenda ammetteva l'opportunità e la possibilità di leggi speciali.

E questo è stato il pensiero espresso lunedì scorso dalla curia milanese, la quale non vuole subordinare gl'impellenti bisogni della città di Milano alla legge sull'ordinamento giudiziario; la quale, anche se si dovesse affrettare, non potrebbe avere la sua pratica attuazione in modo così immediato, come immediati debbono essere i provvedimenti per l'amministrazione della giustizia in Milano.

Ecco quindi che la curia milanese, di fronte alla risposta data all'onorevole Albasini-Serosati sabato scorso, è venuta nella determinazione di insistere con ogni mezzo, compresa l'astensione dalle udienze, pur di ottenere che il Ministero provvegga tosto in modo speciale.

Col che non intende la curia milanese disconoscere l'importanza della riforma giudiziaria; anzi essa si augura che abbia ad essere approvata sollecitamente per i benefici che può portare in genere tanto all'amministrazione della giustizia quanto ai signori magistrati. Ai quali si deve rendere omaggio per il modo col quale disimpegnano il proprio dovere e perchè compiono sforzi veramente sovrumani per assecondare i bisogni della metropoli lombarda, alla quale il Governo non provvede in modo adeguato.

Non è una settimana che per Torino si è provveduto, con una legge speciale, per l'allargamento della cinta daziaria. Noi di Milano vogliamo invece una legge speciale a favore dell'amministrazione della giustizia; mentre voi colla legge speciale daziaria in Torino avete compiuta opera di ingiustizia sociale. (*Interruzioni*). Questo è il mio pensiero: potrei anche sbagliarmi; ma non inquietatevi per questo, non avendo io citato il caso di Torino per entrare nel merito della questione, ma soltanto per dire che quando si vuole provvedere, si trova la possibilità anche di leggi speciali.

Ora perchè non si può fare una legge speciale per togliere Milano dall'attuale disservizio giudiziario? Milano ha presso a poco ancora l'ordinamento giudiziario di molti anni fa, quando gli abitanti erano soltanto 250 mila, mentre oggi sono più di 600 mila. Io potrei dire anche che Milano contribuisce alle finanze dello Stato per circa

50 milioni... (*Interruzioni*) ...di tasse; la nona parte di quello che dà la Nazione intiera.

PRESIDENTE. Onorevole Beltrami, veda di concludere, chè i cinque minuti regolamentari sono già trascorsi.

BELTRAMI. Conchiudo col precisare i desiderata della Curia milanese anche perchè si dice: si è fatto lo sciopero, ma che cosa si vuole?

La Curia milanese vuole, come la sua rappresentanza ha sostenuto e sostiene, a mezzo dei suoi due Consigli, che si istituisca una nuova sezione della Corte di appello; si aumentino i giudici di tribunale, si sdoppi la pretura urbana che non è più l'ambiente di una pretura, ma di un indecente mercato. Più che un tempio della giustizia è una vera profanazione della giustizia!

Occorre, dunque, sdoppiare una buona volta, la pretura urbana; ed occorre aumentare il numero dei pretori nelle preture civili, e dare i cancellieri in più che occorrono, mentre sono in numero inferiore all'organico, e ve ne sono d'inferiori al loro compito!

V'è poi la questione dei locali...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Beltrami, tenga conto dell'osservazione che ho già fatta!

BELTRAMI. Ha ragione, illustrissimo signor Presidente, ed io ho finito, richiamando l'ordine del giorno dei due Consigli dei procuratori e degli avvocati di Milano; ordine del giorno col quale si è proclamato lo sciopero, affidando ai rispettivi Consigli degli avvocati e dei procuratori e ad una Commissione d'altri colleghi ad essi aggiunta il mandato di curare e di vigilare perchè la deliberazione possa sortire la maggiore efficacia e quindi il mandato di vigilare per l'assoluta astensione da qualunque udienza, ecc., ecc.

Vedremo se si interpreterà questa vigilanza quale violazione della libertà del lavoro. Sarebbe bella che dovesse questa volta intervenire la cittadinanza, in luogo e vece degli avvocati in sciopero, per difendere gli avvocati stessi nella loro libertà di scioperare!

E se a quello degli avvocati dovesse seguire lo sciopero di solidarietà e di protesta di altre classi?

Badate che non si tratta solo degli interessi di una classe, ma di tutte le classi dell'intera cittadinanza di Milano; del che è prova l'ordine del giorno dell'associazione dei commercianti, industriali ed esercenti,

i quali dicono che si adopereranno anch'essi per organizzare un grande comizio di protesta al quale parteciperanno, assieme ai commercianti, industriali ed esercenti, i lavoratori.

Sì, anche i lavoratori, perchè anche essi hanno interessi da difendere; quando vediamo, per esempio, un povero operaio che per un'indennità di infortunio per somma anche piccola, si vede condotto alle calende greche per mesi e mesi ed anche per anni! La pazienza ha oltrepassato i limiti; e badate che con Milano si scuotono anche altri centri.

I Consigli dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Como, per esempio, hanno già fatto atto di solidarietà con un loro ordine del giorno a favore dei colleghi di Milano.

Dopo tutto noi domandiamo soltanto lo strettamente necessario ed al quale abbiamo assolutamente diritto.

Non voglio certo entrare a fare paragoni, che sono sempre odiosi, ma è doloroso notare che mentre abbiamo tanti danari, tanta energia per provvedere fuori di casa nostra (*Rumori — Interruzioni*), lasciamo mancare in patria lo stretto necessario. (*Commenti — Conversazioni*).

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Cutrufelli, al ministro dei lavori pubblici, « sulla necessità di istituire a Messina un gabinetto di prova per i materiali da costruzione ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La questione dell'istituzione dei gabinetti di prova per i materiali da costruzione è stata sottoposta all'esame della Commissione che deve studiare le norme da apportare alle norme tecniche vigenti per le località colpite dal terremoto. Non avendo ancora la Commissione presentato la relazione sui lavori compiuti, nessuna decisione è stata presa circa quanto forma oggetto dell'interrogazione dell'onorevole Cutrufelli.

PRESIDENTE. L'onorevole Cutrufelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CUTRUFELLI. Io non domando nuove somme per i poveri danneggiati dal terremoto, io domando, e credo ciò facendo di rendere un grande servizio al Paese, che si spenda bene il denaro destinato a Messina.

Tutti i costruttori, tutti gli ingegneri, che si sono recati in quella città per visi-

tare le rovine, hanno riportato l'impressione che il grave disastro che si verificò, non avrebbe assunto le proporzioni che assunse, se nella costruzione si fossero impiegati materiali meno cattivi.

Quel disastro costituisce un grande danno per il Paese, ed ogni danno ha le sue cause. Il Governo avrebbe dovuto occuparsi subito della eliminazione di queste cause.

L'onorevole sottosegretario di Stato mi dice che c'è una Commissione la quale deve studiare il problema.

Sarebbe tempo di finirla con le Commissioni! Tuttavia prendo atto della dichiarazione, ed esprimo il desiderio che il risultato di questi studi non ritardi ancora. A Messina si costruisce, e nulla assicura che le costruzioni che si fanno attualmente, si facciano con buoni materiali.

La gravità di questo mio timore non può sfuggire a nessuno; e tanto meno al sottosegretario di Stato che è un valoroso tecnico.

Confido che il Governo tratterà la questione con i riguardi che merita.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Approvazione del disegno di legge: Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

Questo disegno di legge fu già approvato dalla Camera il 12 maggio 1909 e ritorna ora dal Senato con alcune modificazioni che il Governo e la Commissione accettano.

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 53-C).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli:

Art. 1.

« Il transito e il soggiorno delle navi mercantili nazionali e straniere può essere vietato in qualunque tempo e in qualsiasi determinata località interna o foranea dei mari dello Stato, quando ciò sia richiesto dall'interesse della difesa nazionale.

« Ai soli effetti della presente legge, per mari dello Stato s'intende la zona di mare compresa entro dieci miglia marine dal lido. Per i golfi, i seni e le baie, la zona delle dieci miglia è misurata a partire da una linea retta tirata a traverso l'insenatura nella parte più foranea in cui l'apertura non abbia un'ampiezza superiore alle venti miglia ».

(È approvato).

Art. 2.

« Le località nelle quali è vietato il transito e il soggiorno delle navi mercantili sono designate mediante decreti reali, su proposta del ministro della marina, e nei casi di urgenza, mediante decreti del ministro della marina, udito sempre il Consiglio dei ministri ».

(È approvato).

Art. 3.

« I decreti summenzionati devono essere pubblicati per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, affissi presso tutte le Capitanerie e gli Uffici di porto e comunicati ai consoli stranieri residenti nelle città marittime ».

(È approvato).

Art. 4.

« I semafori, le stazioni di segnalazione e le navi da guerra in servizio locale devono, in conformità degli usi marittimi internazionali, fare segnali alle navi mercantili di allontanarsi dalle località per le quali esiste il divieto di transito e di soggiorno ».

(È approvato).

Art. 5.

« Il ministro della marina in casi di riconosciuta necessità può concedere alle navi mercantili nazionali e straniere speciali permessi di transito e di soggiorno, e può delegare tale sua facoltà al comandante della piazza forte marittima competente per i casi di urgenza ».

(È approvato).

Art. 6.

« Qualora una nave mercantile si accinga a transitare in uno specchio d'acqua escluso dal libero transito in forza dei decreti di cui all'articolo 2, la fortezza o la nave da guerra più vicina deve intimare ad essa di allontanarsi. L'intimazione è fatta mediante un colpo di cannone a polvere.

« Dopo due minuti dall'intimazione, se questa non abbia avuto effetto, ed anche prima se l'urgenza lo richieda, sarà ripetuta l'intimazione mediante un colpo di cannone a palla diretto a proravia della nave col proposito di non colpirla ».

(È approvato).

Art. 7.

« Nel caso che la nave mercantile, pur dopo la seconda intimazione, non si arresti, può essere usata la forza contro di essa, facendo anche uso delle artiglierie ».

(È approvato).

Art. 8.

« È in facoltà dell'autorità marittima d'invviare sulla nave mercantile, che abbia contravvenuto o tentato di contravvenire all'esistente divieto, un ufficiale od altro funzionario per l'accertamento dell'identità della nave stessa e dei colpevoli.

« Il funzionario incaricato di tale servizio avrà la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria per tutti gli effetti di legge ».

(È approvato).

Art. 9.

« Qualora sia richiesto da particolari circostanze, la nave incorsa nella contravvenzione può essere condotta, insieme alle persone che vi si trovano a bordo, in un porto dello Stato ed ivi posta a disposizione dell'autorità giudiziaria ».

(È approvato).

Art. 10.

« Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire cento a duemila, a carico del capitano della nave.

« Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire mille, ed è sempre aggiunta l'altra pena degli arresti da uno a dodici mesi a carico del capitano.

« I relativi procedimenti saranno sempre spediti d'urgenza ».

(È approvato).

Art. 11.

« Le navi nazionali o straniere che siano incorse nelle contravvenzioni previste dalla

presente legge potranno essere trattenute a disposizione delle autorità marittime fino a quando non abbiano versato l'ammontare delle ammende inflitte, salvo che non sia prestata corrispondente cauzione ».

(È approvato).

Si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglia dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Se ne dia lettura.

BASLINI, segretario, legge: (Vedi *Stam-pato* n. 806-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi approvati coi regi decreti 3 agosto 1909, n. 595, e 3 maggio 1910, n. 111, le quali, per i danni sofferti nel terremoto del 28 dicembre 1908, siano ridotte in condizione da non poter più sopperire a tutte le spese dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione del regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario legge*: (Vedi Stampato n. 807-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento della tassa d'esame di maturità e dalla tassa di diploma di licenza dalle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario legge*: (V. Stampato n. 1032-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-13, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-13, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario legge*: (Vedi Stampato n. 1147 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni governative residenti nei comuni appresso indicati è concessa, nel periodo dal 1^o luglio 1912 al 30 giugno 1913, una indennità di disagiata residenza nella misura che segue:

a) nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, un quarto della indennità di missione stabilita dal regio decreto 14 settembre 1862, n. 840, ed in ogni caso una

somma mensile non maggiore di lire 80 nè minore di lire 24;

b) nei comuni che, per verifiche già eseguite alla data della presente legge, risultino avere avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottantanta per cento, lire 24 mensili ».

(È approvato).

Art. 2.

« Per provvedere al pagamento delle indennità di cui al precedente articolo nella somma complessiva di lire 1,140,000, è istituito nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio 1912-13 uno speciale capitolo con la denominazione: « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento » e con lo stanziamento come appresso:

« Capitolo 178-bis. Ministero del tesoro, lire 36,000.

« Capitolo 264-bis. Ministero delle finanze, lire 109,500.

« Capitolo 40-bis. Ministero di grazia e giustizia, lire 164,500.

« Capitolo 231-bis. Ministero dell'istruzione pubblica, lire 125,000.

« Capitolo 181-bis. Ministero dell'interno, lire 116,500.

« Capitolo 107-bis. Ministero dei lavori pubblici, lire 119,500.

« Capitolo 136-bis. Ministero delle poste e dei telegrafi, lire 362,000.

« Capitolo 85-bis. Ministero della guerra, lire 54,000.

« Capitolo 123-bis. Ministero della marina, lire 29,000.

« Capitolo 171-bis. Ministero di agricoltura, industria e commercio, lire 24,000 ».

(È approvato).

Art. 3.

« Per il periodo di tempo indicato nell'articolo 1 le amministrazioni dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati e salariati, i cui posti siano compresi nelle piante organiche già approvate prima della data della presente legge, una indennità pari ad un quinto dello stipendio annuale ed, in ogni caso, non superiore a

lire 40 e non inferiore a lire 24 mensili purchè l'indennità mensile non superi un quindicesimo dello stipendio o salario annuale.

« Per lo stesso periodo di tempo le Amministrazioni dei comuni nei quali in base a verifiche già eseguite risulti una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento, sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati o salariati i cui posti siano compresi nelle piante organiche già approvate prima della data della presente legge, una indennità di lire 16 mensili, purchè l'indennità medesima non superi un quindicesimo dello stipendio o salario annuo.

« Uguali facoltà sono consentite alle amministrazioni delle provincie di Messina e Reggio Calabria per i loro impiegati o salariati, residenti rispettivamente nei comuni di cui sopra ».

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta di alcuni disegni di legge. Propongo, in considerazione del molto lavoro della Camera, che siano posti in votazione contemporaneamente sei disegni di legge e cioè: i due approvati stamani e i primi quattro fra quelli approvati poco fa.

Non essendovi osservazioni in contrario così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Procediamo dunque alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

1. Sull'insegnamento dell'arabo nelle scuole tecniche;

2. Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;

3. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato. (*Modificato dal Senato*);

4. Conversione in legge del regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei Comuni compresi negli elenchi dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

5. Conversione in legge del regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale fu-

rono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908;

6. Conversione in legge del regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.

Si faccia la chiama.

BASLINI, *secretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasceremo aperte le urne.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Goglio a recarsi alla tribuna, per presentare una relazione.

GOGLIO. A nome della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, m'onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia Europea ed Asiatica. (1086)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione sul disegno di legge: Codice di procedura penale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Codice di procedura penale.

Proseguiamo nello svolgimento degli ordini del giorno.

L'onorevole Merlani ha presentato i seguenti tre ordini del giorno:

« La Camera fa voti che, a tutela delle guarentigie del giudicabile, le ordinanze e le sentenze del giudice istruttore e della Sezione d'accusa, del tribunale e delle Corti, emanate vuoi nel procedimento vuoi nel giudizio, nonchè le richieste del decreto di citazione diretta, siano sempre suscettibili di reclamo ».

« La Camera invita il Governo a voler tenere conto dei voti che gli verranno espressi dagli avvocati e dai procuratori e dai loro corpi ».

« La Camera, sulla considerazione che se è giusto che i magistrati abbiano nel loro seno i Consigli disciplinari non è meno giusto che tali Consigli abbiano pure gli avvocati ed i procuratori, invita il Governo a presentare in proposito un disegno di legge: e per intanto invita il Governo a consacrare nel presente disegno di legge sulla procedura penale disposizioni che valgano a salvaguardare la dignità e la libertà della tribuna forense ».

Chiedo se questi ordini del giorno siano appoggiati.

(Sono appoggiati).

Essendo appoggiati, l'onorevole Merlani ha facoltà di svolgerli.

MERLANI. Onorevoli colleghi, quando gli studi, le relazioni, le discussioni, i dibattiti svoltisi in questo ramo del Parlamento e nell'altro non mi consigliassero, non m'imponessero la brevità, me la imporrebbe l'ora ed anche il buon senso ed il tatto parlamentare che tutti ci lusinghiamo di avere.

Ed io sarò breve, veramente breve; e senza la pretesa di voler dire oramai cose peregrine, di voler dire oramai cose nuove, io succintamente, rapidamente ed in forma molto sommessamente accennerò così di volo ad alcuni degli istituti del nuovo Codice di procedura penale.

Ho presentato, forse urtando un po' contro il regolamento, tre ordini del giorno. Ma se voi li guardate, sono tre ordini del giorno alquanto mingherlini: tutti e tre sommati non formano la terza parte dell'ordine del giorno dell'onorevole Di Stefano. Il primo suona così:

« La Camera invita il Governo a voler tener conto dei voti che gli verranno espressi dagli avvocati e dai procuratori e dai loro corpi ».

Questo è un ordine del giorno, dirò così, egoistico, di classe.

È un ordine del giorno che non ha bisogno di commenti. Dice in sostanza: tesoreggiamo anche le osservazioni, i rilievi che venissero dagli uomini di legge che non hanno la fortuna, o la sventura, di essere deputati, che non hanno la fortuna di essere senatori; e sentiamo anche i voti dei loro consigli professionali.

Se esso sarà accettato, come spero, dall'onorevole ministro, mi varrò largamente di tale accettazione per presentare alla Com-

missione coordinatrice ed emendatrice tutti quegli altri appunti che lo studio del disegno mi ha suggerito, e che qui in quest'ora ritengo meno opportuno di esporre.

Degli altri due ordini del giorno uno riguarda i cosiddetti rimedi giuridici, una volta chiamati appelli o gravami, e l'altro riflette specialmente l'istituto della difesa.

Brevi parole intorno all'istituto della difesa.

Accetto volentieri il consiglio dell'onorevole Colosimo. Egli, il carissimo amico, ha consigliato che tutti gli avvocati, specialmente se penalisti, dovessero esprimere il loro pensiero intorno al codice di procedura penale; e, se non erro, che si dovessero particolarmente pronunciare intorno a questo istituto della difesa, istituto che è stato così maltrattato e tartassato, specie dall'altro ramo del Parlamento.

E se dopo le critiche giustamente severe e severamente giuste che si sono fatte intorno a queste disposizioni, che vorrebbero dar vita ad un congegno tecnico per infrenare la parola dei difensori, se dopo quanto si è giustamente rilevato dai miei valorosi colleghi, io pure ne parlo, gli è perchè, come uomo politico e come uomo di legge, sento prepotente il bisogno e il dovere di protestare contro quello che fu chiamato a ragione il bavaglio alla difesa penale.

Che d'ora innanzi si possa dire che in Italia per una meschina e volgare questione di interesse sia lecito parlare per lungo e per largo e con millanta avvocati, e che invece allorquando si tratta del patrimonio più elevato e più sacro del cittadino, vale a dire del suo onore e della sua libertà, non sia lecito parlare se non colla clessidra e col catenaccio, è cosa non solo dolorosa ma umiliante.

E spero che l'onorevole ministro vorrà ricordarsi che egli non solo è uomo politico ma anche avvocato, avvocato penalista, e che non vorrà mai dimenticare che senza la libertà della tribuna forense è impossibile il trionfo dell'innocenza e della giustizia.

Io che pure ho ammirato e ammiro la relazione dell'onorevole Stoppato, che fu giustamente definita un monumento e un vaso di sapienza, non so capacitarmi come egli, che è deputato e avvocato, e che tutti i giorni sale alla sbarra, non senta che un qualunque congegno tecnico per infrenare la parola al patrono è un errore politico e giuridico ed una sanguinosa ferita alla civiltà ed alla libertà.

E voi, onorevole ministro, non più tardi di ieri, nel Congresso della Federazione degli avvocati e dei procuratori, in un impeto di eloquenza, così parlaste dei vostri colleghi:

« Con l'animo volto al passato e con legittimo orgoglio noi possiamo ricordare l'opera preziosa dei giuristi e degli avvocati d'Italia, che, per il lavoro costante di propaganda, per le lotte ed i sacrifici durati, per le benemerite conquiste e per la sapiente preparazione legislativa, concorsero al risorgimento nazionale, al quale sono legati i nomi di uomini illustri delle varie curie d'Italia.

« L'ordine degli avvocati fu, anche in tempi di servitù politica, esempio di dignità professionale, di indipendenza e di carattere; questo esempio e questo ricordo, che sono il vanto dell'avvocato italiano, saranno per tutti, e per i giovani specialmente, di eccitamento efficace a mantenere alto il sentimento del dovere, che è l'animatore supremo di ogni idealità, perchè da esso dipendono il prestigio e l'autorità necessari per il nobile ufficio della difesa ».

Onorevole ministro, queste erano le parole che voi dicevate nell'impeto dell'eloquenza ai vostri colleghi; e voi oggi a questi benemeriti, a questi eroi, preparate la bella sorpresa, il bel regalo di poter essere sospesi *hic et nunc* dal patrocinio dal primo vice-pretore, che si ritenga, che si pretenda leso nel suo decoro!

Non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che, quando si tratta dell'onore, la libertà non può e non deve soffrire freno, tranne che in sé stessa.

Qui da questi banchi il mio amico personale e politico onorevole Turati con una distinzione più sottile, più ingegnosa, più spiritosa, che reale, diceva: ma qui mi pare di sentire più la difesa del difensore, che non la difesa della difesa.

Ora l'onorevole Turati ha troppo spirito ed ingegno per non comprendere che chi difende il difensore difende la difesa, perchè difesa e difensore sono termini che si completano, che si integrano, che si confondono, e quindi, se non si difende il difensore, non si difenderà mai la tribuna della difesa, la tribuna del diritto.

Onorevoli colleghi, le ragioni in sostanza, che si sono addotte, specialmente nell'altro ramo del Parlamento (dove noi avvocati non siamo visti troppo di buon occhio), contro la difesa penale o come altri per sfregio dice la parlantina degli avvocati,

consistono tutte in quest'una: nella soverchia lungaggine dei dibattimenti. Ridotto ai minimi termini è tutto qui il grande argomento, che si adduce contro gli avvocati, che il ministro esaltava tra il plauso di tutti.

Non è però difficile dimostrare che è una vera leggenda che gli avvocati siano la causa della interminabilità dei giudizi penali. È una leggenda perchè, e fu già dimostrato da altri, assai meglio che non lo potrà essere da me, perchè essenzialmente, e quasi esclusivamente, le lungaggini dipendono dall'ordinamento giudiziario e dal sistema istruttorio; leggi giudici. Invece nelle istruttorie finora non è mai entrato nè per diritto nè per traverso (e qui ho di fronte un giudice istruttore che può far fede) l'avvocato, mai!

Eppure le istruttorie sono interminabili, specialmente se odorano sia pure lontanamente di cose politiche. Ora perchè non si è rilevato da coloro, che attaccano gli avvocati, e cioè che nelle istruttorie essi non entrano affatto?

FRADELETTO. Saranno più lunghe ancora!

MERLANI. Onorevole Fradeletto, non le auguro di andare sul banco degli accusati! Quel giorno sentirebbe come sarebbe utile e necessario e doveroso consentire libertà di parola.

FRADELETTO. Vi sono avvocati, che hanno parlato perfino quattordici giorni! Tutto si può dire in due ore!

MERLANI. Ella dice che in due ore si può dire tutto. Non lo credo. In alcuni processi occorre parlare anche giornate intere. Del resto l'onorevole Fradeletto quando ha parlato nella Camera non si è sempre limitato a parlare due ore!

FRADELETTO. Mai più di un'ora! Non ho mai abusato.

PRESIDENTE. Ma non facciamo dialoghi!

FRADELETTO. Quattordici giorni, è uso od abuso?

MERLANI. Ella allude forse al processo Cuocolo. Ed allora le rispondo che il procuratore generale, con la condiscendenza del presidente, ha parlato per un mese...

FRADELETTO. Ha fatto male.

PRESIDENTE. Onorevole Merlani, non raccolga le interruzioni, e prosegua.

MERLANI. E quanto ai giudizi, onorevoli colleghi, si contano sulle dita, e così rispondo indirettamente all'onorevole Fradeletto, i così detti abbandoni di toga, e sono eccezioni i famosi abusi di quantità di avvocati nei dibattimenti?

Quando vi sono molti avvocati, per lo più si è perchè ci sono molti imputati, e voi sapete che ogni imputato deve avere il suo difensore.

E se codesti inconvenienti furono rilevati, lo furono a proposito di processi clamorosi, molto clamorosi, e non è sempre detto che non fossero stati provocati e non fossero giustificati.

Si esagerano, onorevoli colleghi, questi inconvenienti; e chi li esagera non ha il concetto chiaro, preciso di ciò che sia un dibattito, dove, se non c'è la passione, se non c'è la vivacità, se non c'è vibrantezza, è quasi impossibile che possa scoprirsi la verità, ed è probabile il sacrificio dell'innocenza e della giustizia. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Non interrompano!

FRADELETTO. La passione non può perdurare molte ore...

MERLANI. La passione, quando è sentita, dura per molto tempo, onorevole Fradeletto. È soltanto quand'è premeditata, che dura il tempo prefisso.

FRADELETTO. No, no, non è così.

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Fradeletto. Ed ella, onorevole Merlani, non raccolga le interruzioni; nè si lasci sviare dall'altissimo argomento che sta trattando. (*Con forza*) La civiltà incomincia con la difesa. Senza di questa non vi ha che barbarie! (*Vivissimi, generali applausi*).

MERLANI. Hanno udito l'onorevole ministro, l'onorevole relatore e l'onorevole presidente della Commissione?

E voglio, a questo proposito, ricordare un'altra interruzione sapiente, quella dell'autorevole presidente della nostra Commissione, che diceva:

« Fate una scuola di presidenti, fate una scuola di giudici istruttori, ed allora soltanto avrete brevi e buone istruttorie, brevi e buoni dibattimenti ».

Ecco il rimedio additato dall'uomo pratico, dall'uomo saggio!

E l'onorevole Colosimo, il quale ha trattato questo tema con molta profondità, dopo un alato inno ai rivendicatori della difesa penale, esclamava:

« Ora noi, ritorcendo (alludeva ai magistrati) potremo rispondere che tutti i danni che si sono venuti denunciando sono inerenti alle funzioni esercitate dalla magistratura.

« Se voi nella magistratura trovate indipendenza, carattere, dottrina, l'autorità ne viene di conseguenza, essendo l'autorità

materiata di dottrina, di carattere e d'indipendenza. E di fronte a questa autorità qualunque eccesso della difesa si frange. Ma quando esula l'autorità, la quale deve essere materiata, ripeto, di dottrina, di carattere e di indipendenza, vi incontrate negli eccessi della difesa.

« Il voler codificare quello che non si può codificare significa una cosa sola: volersi mettere a ritroso del genio e della civiltà italiana ».

Parole d'oro, che dovrebbero essere ricordate dalla Commissione coordinatrice, il giorno che dovrà prendere in esame questo famoso capo « dei difensori », che io chiamerei piuttosto capo « contro i difensori ».

Non dunque, onorevoli colleghi, agli avvocati si può con giustizia, e in buona fede, attribuire l'interminabilità dei giudizi. Basterebbe a questo proposito ricordare i processi che in questi giorni si vanno celebrando per convincersi che essenzialmente, che esclusivamente il fenomeno ha origine, cause e contenuto nell'ordinamento giudiziario e nel sistema istruttorio.

Ben venga dunque, onorevole ministro, il nuovo sistema istruttorio in cui, per quanto timidamente, noi avvocati incominciamo a prendervi parte, ben venga; un ordinamento giudiziario, ma più completo e più audace che non sia quello che forse fra qualche giorno la Camera imprenderà a discutere!

Imbavagliare dunque il difensore sotto il pretesto che egli è causa delle lungaggini dei dibattimenti, e metterlo sotto la ferula del magistrato come si mette lo scolare sotto la ferula del maestro; è qualche cosa di incivile, è per il ceto degli avvocati, per il ceto forense qualche cosa di umiliante, di indecoroso di indignitoso.

Consentite (io non so se vi abbia fatto accenno ieri l'onorevole Macaggi) consentite che io in proposito vi legga alcune frasi dell'ordine del giorno che ha votato l'Ordine degli avvocati di Genova, il quale è presieduto da un giureconsulto insigne, il Caveri, in politica molto ortodosso. Sentite la Genova legale che cosa dice per bocca dei suoi avvocati più eminenti (e ad onore del vero, il foro genovese è senza dubbio uno dei fori più alti e più gloriosi d'Italia):

« Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova constata con doloroso stupore che il legislatore, sciogliendo un antico voto di un Codice per la procedura penale si informa a sentimenti ed a concetti ignoti nella civiltà giudiziaria laddove disciplina

l'istituto della difesa, mentre nulla innova ad infrenare lo zelo degli accusatori e degli istruttori; d'onde procedure farragginose condotte con lunghi strazi di carcerazioni preventive.

« Giunta l'ora in cui l'imputato, per diritto naturale prima che per concessione, è ammesso alla discolta, si fa, con dispotico criterio, a misurare l'esercizio della difesa. Il difensore nel disegno di legge cui consente il suo nome l'onorevole Finocchiaro-Aprile, e nella relazione della Commissione senatoria, dovuta a un illustre scrittore di procedura civile, diventa una specie di sorvegliato della sezione d'accusa. Egli deve adempiere al sacrosanto compito nei confini tracciati, non più dalla sua, ma dalla coscienza del giudicante. Egli non può dividere le responsabilità e la fatica con altri colleghi; egli deve assistere in veste di personaggio tollerato al rito più augusto che possa celebrarsi nella società civile ».

E soggiunge:

« Le cose che qui si accennano rappresentano senza dubbio una macchia che deturpa un codice; un'offesa immeritata alla toga italiana, il documento della inidoneità del legislatore che detta norme generali negli inconvenienti eccezionali e trae dagli abusi la ragione ed il pretesto per disconoscere lo intento supremo di un codice di rito e la guarentigia della difesa che è parte della giustizia.

« Il Consiglio, conchiude, esprime l'indignazione dell'Ordine per i provvedimenti e i concetti cui sono ispirati dolente che per la prima volta in un documento eminente di una assemblea legislativa siasi negato all'onore del ceto forense italiano quell'azione che non gli fu contesa neppure nei tempi della più triste dominazione straniera ».

Su questo tema, onorevoli colleghi, il mio ordine del giorno suona così:

« La Camera, sulla considerazione che se è giusto che i magistrati abbiano nel loro seno i Consigli disciplinari, non è meno giusto che tali Consigli abbiano pure gli avvocati ed i procuratori, invita il Governo a presentare in proposito un disegno di legge: e per intanto invita il Governo a consacrare nel presente disegno di legge sulla procedura penale disposizioni che valgano a salvaguardare la dignità e la libertà della tribuna forense ».

Orbene io sono d'avviso che non solo per parità di trattamento tra giudici ed avvocati, entrambi fattori della giustizia, ma anche nell'interesse della giustizia stessa

i processi disciplinari contro i difensori debbano essere sottratti alla giurisdizione del giudice, specialmente del giudice innanzi al quale si sta discutendo; essi debbono essere, come lo sono del resto in molte altre nazioni, ad esempio in Germania, demandati esclusivamente ai Consigli professionali.

COLAJANNI. E spesse volte si hanno risultati veramente belli! (*Commenti*). Potrei citarvi più di un caso.

MERLANI. Nè questa è un'opinione singolare in Italia, poichè tra i suoi sostenitori, tra i magistrati, il Vigliani, il sommo giurista, e tra gli avvocati il Mancini, lo Zanardelli, il Faranda e Pasquale Grippo, il presidente della vostra relazione, il quale ha firmato l'anno scorso l'ordine del giorno del Congresso giuridico in cui si diceva appunto che era giunto il momento in cui gli avvocati e procuratori, gli uomini di legge dovevano esser sottratti a questa specie di dominio dell'autorità giudiziaria.

E l'ordine del giorno suonava appunto così:

« Il Congresso giuridico forense fa voti che a tutti i sistemi sia da preferirsi un ordine di difensori completamente autonomo, indipendente da ogni vincolo disciplinare dell'autorità giudiziaria, non soggetto ad altra autorità che a quella che parte dal proprio seno ».

Augurandomi pertanto che in un prossimo avvenire queste disposizioni del codice di procedura penale abbiano a scomparire, senza fare in proposito nessuna istanza di stralcio, mi limito per ora a proporre alcuni emendamenti che possono forse avere un benigno accoglimento dalla Commissione, non fosse altro perchè sono il portato di una esperienza pur troppo ormai lunga.

E corro, e volo, e faccio sacrificio di molti dei miei appunti, perchè l'ora e il buon senso mi suggeriscono di esser brevissimo.

L'articolo 80 parla della nomina degli avvocati; l'articolo 81 delle persone e degli enti che debbono nominare l'avvocato, e qui farei il voto che gli avvocati invece di essere scelti di ufficio dall'autorità giudiziaria, lo fossero dai Consigli professionali.

L'articolo 82 è quello famoso delle limitazioni, è la famosa macchia di cui parla l'ordine del giorno degli avvocati di Genova, e dovrebbe scomparire.

L'articolo 83 dovrebbe anch'esso scomparire. Esso stabilisce che « la difesa di più imputati e di più accusati ove non siavi incompatibilità può essere assunta da un

difensore comune », ma è sempre stato così, nessuno ha mai reclamato e non si sa perchè debba esservi un articolo apposito.

Passi l'articolo 84 che parla dell'assistenza del difensore; l'articolo 85 invece è molto grave. Esso dispone che nei casi in cui il difensore chieda di essere esonerato dalla difesa per incompatibilità o per altro motivo; se l'istanza non sia riconosciuta fondata, il magistrato lo invita a prestare il proprio ufficio; e, in caso di rifiuto, ne fa rapporto alla sezione di accusa per il procedimento disciplinare.

Già la relazione ha detto che qui molto probabilmente si impinge nel segreto professionale. Io dico che qui s'impinge largamente nel segreto professionale.

Ma come? Noi invociamo ragioni, che possono essere di coscienza, per le quali non possiamo difendere, ed il magistrato vuol sapere queste ragioni? Questa è l'offesa più grande che si possa fare alla coscienza di un galantuomo.

Orbene, fate che l'avvocato che non si sente di dire queste cose, le debba dire per lo meno ai suoi Consigli professionali, ai presidenti dei suoi Consigli, e non ai magistrati che possono abusare anche del segreto professionale a danno della persona che aveva affidato la propria difesa a quell'avvocato.

Articoli 87 e 88. Questi sono i due famosi articoli che parlano dell'abbandono e del rifiuto, articoli molto gravi. Qui propongo una sostituzione. Leggo senz'altro e non commento. « Qualora il difensore abbandoni il proprio ufficio, il giudice avanti al quale pende il procedimento o il giudizio invita l'imputato a scegliersi un difensore. Al difensore che abbandoni il proprio ufficio può in via disciplinare... Apro una parentesi: vorrei che la parola disciplinare fosse consacrata, mentre in questo Codice non è consacrata e parla sempre di pena, di punire il difensore. Invece il Codice vecchio parla delle vie disciplinari e le discipline dei magistrati parlano sempre di provvedimenti; cosicchè quando loro errano, vanno incontro a dei provvedimenti, invece noi andremo incontro ad una pena... Propongo dunque: « Al difensore che abbandoni il proprio ufficio può (non deve) in via disciplinare essere inflitta una sospensione o una ammonizione ed in caso di recidiva la sospensione fino a sei mesi ».

Io sono conservatore e vorrei conservata anche l'ammonizione. Voi avete abolito la ammonizione; cosicchè l'avvocato non ha

altra pena che la sospensione e si comincia subito dalla sospensione con un minimo di un mese. Cosicché un pretore o un giudice di malumore ogni tanto può appioppare a questo povero avvocato, dal quale crede offesa la sua dignità, un mese ed anche sei mesi.

Articolo 89. « Il difensore che serbi un contegno indecoroso all'udienza o manchi di rispetto all'autorità giudiziaria è punito con la sospensione sino a tre mesi, salvo quanto è disposto nel codice penale ». Non basta dunque il codice di procedura; ci sarà anche il codice penale che pensa al rimanente!

Ora proporrei una sostituzione a questo articolo e direi: « Gli stessi provvedimenti, cioè ammonizione o sospensione, potranno aver luogo quando il difensore offenda la dignità dell'autorità giudiziaria, salvo quanto è disposto nel codice penale ».

Vengo finalmente agli articoli 90 e 91. Nell'articolo 91, non si sa perchè e la relazione lo ha anche accennato, non si sa perchè si parla del pubblico ministero. Forse è stato messo qui perchè quando si pigliano tre o quattro mesi di sospensione, egli possa appellare per farci prendere il massimo della pena. Il pubblico ministero, questa mala bestia, qui non può e non deve entrare!

Agli articoli 90 e 91, che parlano dei cosiddetti rimedi giuridici proporrei un emendamento di questo genere: « I provvedimenti di cui all'articolo precedente sono pronunciati (guardate come sono ortodosso!) dal giudice avanti a cui è avvenuto l'abbandono o l'offesa, in Camera di Consiglio.

« Il provvedimento del pretore è appellabile al tribunale, quello del giudice istruttore o del tribunale è appellabile alla sezione d'accusa; quello della Corte di appello e della Corte di assise alla cassazione che giudica anche in linea di fatto, quella della Cassazione alle sezioni unite ».

Così assicuriamo anche al povero avvocato un giudizio di appello come a qualunque altro galantuomo.

Il difensore è citato a comparire per difendersi e non può essere assistito. Finora il difensore accusato può farsi difendere da un collega, secondo il codice nuovo, no. E dire che il magistrato quando è accusato e va innanzi al suo Consiglio di disciplina può condurre con se un avvocato! Io non chiedo altro che quello che i magistrati hanno creduto fosse doveroso per loro.

E finalmente: « nei giudizi di appello interverrà sempre un membro del Consiglio dell'ordine o di disciplina con voto deliberativo ». E ciò perchè il primo giudizio può avvenire, anzi avviene innanzi al magistrato col quale è occorso il rifiuto o l'abbandono.

Questi emendamenti sono ispirati a una maggiore larghezza verso il nobile ufficio della difesa, e voi li approvate, il capitolo terzo può rimanere nel codice di procedura penale, altrimenti siccome la difesa penale verrebbe mutilata o soppressa, voi andate incontro a gravi agitazioni, a malcontenti dolorosi e pericolosi nel foro.

Poche parole sopra un tema che, se non erro, non è stato ancora toccato, meno che dai relatori, da nessun oratore nè alla Camera nè al Senato. L'onorevole Stoppato ha fatto al riguardo una vera monografia, definendo mirabilmente la nullità assoluta e la relativa, la nullità assoluta che chiama costituzionale, e la relativa che chiama sanabile. Farò brevi considerazioni per esprimere il mio dissenso.

La Commissione mentre è d'accordo col progetto e con la relazione senatoriale intorno alle così dette nullità assolute, è in disaccordo intorno alle nullità relative.

A pagina 65 della relazione l'onorevole Stoppato così scrive: « La inosservanza di ogni altra disposizione, anche se prescritta a pena di nullità, nella istruzione o nel giudizio, relativa ad atti per i quali sia ordinata o permessa la presenza delle parti è sanata quando della disposizione la parte interessata non abbia chiesta la esecuzione. La nullità sarà dichiarata qualora il giudice non abbia illegalmente accolta la richiesta, la quale dovrà essere scritta a verbale. La nullità non potrà opporsi se la parte non si è valsa della facoltà di essere presente all'atto ».

Con siffatto sistema, che è imperniato esclusivamente sulla richiesta e sulla volontà delle parti, che facciamo? Affidiamo tutto alla discrezione, tutto all'arbitrio della parte interessata, vale a dire dell'avvocato. Che con tale sistema si possano eliminare dalla circolazione forense i così detti ricorsi maliziosi è vero; ma fortunatamente questi sono ben pochi.

Io credo che sia suggestivo rilevare che con questo sistema noi eccitiamo l'avvocato a correre alla così detta regolarità degli uffici, è vero,

Ma è vero altresì che l'unico arbitro della convenienza e della valutazione di una formalità, che può essere molto grave,

perchè può portare alla nullità del dibattimento, è l'avvocato difensore.

Ora io dubito molto che il difensore sia sempre in condizione tale da valutare con fulminea rapidità se una circostanza, se un atto, sia utile o non utile, debba o non debba essere eseguito.

Io sento di non poter affidare all'avvocato questo esclusivo arbitrio. Per decisione siffatta occorre, non soltanto ingegno sottile e profondo, ma ancora un'esperienza che non si può avere se non con lungo esercizio.

Onorevole Stoppato, voi avete misurati tutti gli avvocati d'Italia col vostro metro. Ma il vostro metro è fuori misura.

Non parlo delle distrazioni, non parlo delle negligenze le quali, siccome sono cose umane, sono possibilissime, quando si rifletta (sono parole della relazione) « che delle nullità si rinunciano, quante volte la parte non è presente all'atto o alla formalità a cui aveva la facoltà, non l'obbligo, di essere presente ».

Per il danno irreparabile che può venire al giudicabile e per quelle guarentigie che al giudicabile sono dovute e per quei principi che debbono presiedere a tutti i giudizi penali, io sono d'avviso che si debba accettare, in questa parte, il progetto nostro.

Fu detto, e dichiaro subito che convengo con la Commissione, che è necessario coordinare meglio questa nullità. Non discuto, e chiudo queste mie brevi osservazioni con questo rilievo che è di molta gravità, intorno ai poteri e alle facoltà che il senatore Mortara avrebbe affidato alla Cassazione, attribuendole un potere di fatto che finora non ebbe mai.

Mi limito soltanto a dire che la deformazione di questo istituto è stata bollata da due nostri colleghi, i due soli che abbiano parlato in ordine a questo punto, gli onorevoli Cimorelli alla Camera, Luigi Lucchini al Senato, ambedue magistrati, consigliere l'uno, presidente l'altro di Cassazione.

Diceva l'onorevole Cimorelli: « Si vorrebbe trasformare l'istituto della Corte di cassazione e far risolvere da essa se una nullità abbia avuto efficacia sul merito della causa, se abbia avuto efficacia sui risultati della prova. Io manifesto tutto il mio dissenso contro una proposta siffatta ».

E l'onorevole Lucchini, con quel linguaggio vivo, rude, proprio della sua natura, diceva al Senato queste parole: « Ma

non si è certamente valutato quale enorme arbitrio si attribuirebbe alla Corte suprema, quando non paghi di quei molti ragionevoli apprezzamenti essa potrebbe andare indagando se le irregolarità avvenute abbiano avuto influenza sulla libertà della difesa e sulla decisione del giudice ».

E concludeva: « Basta enunciare la proposta per comprendere quale baratro si aprirebbe alla giustizia nelle sue supreme sfere, dove l'ultima sua parola deve essere al coperto da ogni sospetto, da ogni arbitrio, da ogni preoccupazione del fatto e della moralità di chi l'abbia commesso ».

E non aggiungo parola .

Parlerò ora rapidissimamente intorno al terzo ordine del giorno, il quale è così formulato:

« La Camera fa voti che, a tutela delle guarentigie del giudicabile, le ordinanze e le sentenze del giudice istruttore e della Sezione d'accusa, del tribunale e delle Corti, emanate vuoi nel procedimento, vuoi nel giudizio, nonchè le richieste del decreto di citazione diretta, siano sempre suscettibili di reclamo ».

A norma degli articoli 324, 326 e 328 il procuratore del Re può formulare la citazione diretta in tutti i reati in cui il massimo della pena sia inferiore ai tre anni. Ora concedere che il pubblico ministero, in omaggio al principio della economia dei giudizi, in omaggio soltanto a questo principio della speditezza dei giudizi, possa mandare così senz'altro, sul suo semplice avviso, un cittadino sul banco degli accusati, invio che può qualche volta essere la rovina morale e materiale di un uomo, mi pare molto pericoloso, anzi mi pare sempre pericoloso, il più delle volte dannoso. L'onestà del magistrato non salvaguarda da questi pericoli, perchè il magistrato, soltanto perchè ha messo la toga, non cessa di essere un uomo, con tutte le sue virtù, ma anche con tutti i suoi difetti e con tutte le sue debolezze.

E proprio in questi giorni uomini che vanno per la maggiore, uomini egregi e stimati da tutta l'Italia, che coprono alte cariche, che sono consumati nelle discipline giuridiche, hanno commesso gravi ed enormi errori.

Ora andiamo adagio prima di affidare la libertà del cittadino al semplice apprezzamento di un uomo, il quale in un momento non di malumore, ma di dimenticanza, di abbandono, non può vedere che

egli commette un gravissimo fallo, un grave e doloroso errore.

Ora al riguardo io non richiedo che quello che tutte le leggi umane contengono, cioè il cosiddetto gravame. Richiedo che il provvedimento del procuratore regio, del pubblico ministero abbia il controllo del giudice istruttore.

Ora chiedere questo è chiedere proprio il minimo al fine di evitare una quantità di dolorosi inconvenienti e di gravi danni. Non dimentichiamo, noi che siamo giuristi, che la sapienza secolare ha detto questo, ha insegnato questo. E lo sanno anche i magistrati, che il miglior magistrato è quello che ha il minore arbitrio. Quindi noi guardiamo che il magistrato possa giudicare, ma non diamo a lui un soverchio arbitrio, perchè lo metteremmo nelle condizioni di pentirsi poi di avere usato di questo arbitrio.

L'articolo 140 e seguenti riflettono l'appello. Ora, secondo questo articolo, il pubblico ministero, guardate la differenza di trattamento, il pubblico ministero può sempre appellare, ed invece il povero giudicabile può appellare soltanto in questi due casi: se non siasi ammessa la costituzione di parte civile, se siasi rigettata l'istanza di escarcerazione di libertà provvisoria. Siccome egli può appellare soltanto se è offeso nel suo interesse civile, oppure se è offeso nella sua libertà individuale. In tutti gli altri casi egli non può appellare.

Ma domando se qui non vi sia una stridente contraddizione. Il giudicabile può appellare per le cause di minor conto, ma non può appellare per quelle che possono riflettere il suo onore, od il suo patrimonio. Qui debbo fare la medesima osservazione che ho fatto per il procuratore del Re. Se il provvedimento del procuratore del Re deve essere controllato almeno dal giudice istruttore, il provvedimento del giudice istruttore deve essere controllato dalla Corte di appello. Non dobbiamo permettere che il giudice istruttore che è uomo (ed io ne ho conosciuti di questi uomini pericolosi) possa mandare un individuo sul banco degli accusati per reati molto gravi; perchè non bisogna dimenticare che qui l'argomento diventa maggiore, più forte; inquantochè il giudice istruttore oggi si sostituisce alla Camera di consiglio ed ha tutti i poteri della Camera di consiglio. Ed anche qui ripeto ancora una volta il monito: lasciamo che il magistrato governi, disciplini, giudichi, ma abbia il minore arbitrio possibile.

Ho promesso che non avrei svolto lar-

gamente i miei argomenti, e vi giuro sulla mia parola d'onore che non li ho svolti e che ho saltato un mondo di cartelle, le quali avrebbero dato a me occasione di spendere molto fiato ed a voi di essere affitti da lungaggini di diritto, che forse non era opportuno esporre in questa Assemblea.

Ho promesso e mantengo la promessa, Però consentitemi un'ultima parola sul massimo dei nostri istituti: l'istituto della Cassazione.

Io qui commetto una debolezza di quelle che si commettono da molti e quindi perdonate se la commetto anch'io: cito me stesso.

Quando io ebbi l'onore di proporre in questa Camera un emendamento all'articolo 606 del Codice di procedura penale, che ha segnato per tanto tempo e segna ancora oggi l'ecatombe dei ricorsi dei poveri, tanto da far sospettare, o da far dire, che la Cassazione fa una giustizia di classe; quando io proposi questo emendamento che ebbe la fortuna dell'approvazione della Camera e, se non erro, anche dell'onorevole Stoppati, che ricordo plaudente, qui davanti ai banchi dell'estrema, dicevo così: « In un paese, dove il diritto pubblico attribuisce alla Corte suprema la funzione regolatrice dell'osservanza del diritto e della procedura; in un paese dove è scritto in tutti i tribunali che la legge è uguale per tutti, non mai dovrebbe esservi sentenza esecutiva senza il suo esame, senza il suo controllo; perocchè si deve dare alla società l'assoluta garanzia che tutte quante le sentenze sono almeno legalmente giuste. A questo proposito mi si conceda di rilevare che a tempo opportuno (ecco la ragione della debolezza) il proponente chiedera che il giudizio di Cassazione, uno a che questa non sia giudice di fatto e mantenga in fine l'ufficio di controllo del diritto e della forma procedurale, debba estendersi, senz'uopo di ricorso del giudicabile e di ricorso del pubblico ministero, tutte quante le sentenze del giudice del fatto: perocchè l'osservanza scrupolosa della legge debba essere la base di tutte queste sentenze ».

È informato a questi concetti il mio ordine del giorno che vi leggo in fretta e furia, senza fare una parola d'ulteriore commento:

« La Camera fa voti che le sentenze eseguibili, ad eccezione di quelle emanate sul decreto penale, siano d'ufficio giudicate dalla Corte suprema, o, quanto meno, vengano radiati dal progetto i numeri 1 e 2 dell'ar-

ticolo 582 (il famoso articolo 582 che rilette i ricorsi del procuratore generale contro i verdetti della giuria, ricorsi che deformano l'istituto della Cassazione e che lo deviano dal suo scopo e dal suo concetto) ed inoltre la prima parte dell'articolo 589 (che rilette le formalità del ricorso in Cassazione) ».

Onorevoli colleghi, ho finito. Vi chiedo venia, vi chiedo perdono, se ho abusato della vostra indulgenza, della vostra bontà. Non ho fatto esordio; non faccio perorazione.

Mi congedo da voi, constatando, con esultanza e con orgoglio di cittadino: che e gli studi e le discussioni fatte in questo ed in quell'altro ramo del Parlamento sono ben degne della patria del diritto; ed auguro al mio paese (e l'auguro di cuore) che l'anno che volge saluti l'opera dei suoi giureconsulti che, nel campo del diritto, è un'invidiabile conquista, una conquista grande. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Pozzi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che nel nuovo Codice di procedura penale vengano meglio garantiti i diritti dei contumaci: e venga provveduto in modo che i termini e le condizioni delle dichiarazioni di appello e di cassazione valgano a rendere meno numerosi i ricorsi inammissibili ».

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Pozzi ha facoltà di svolgerlo.

POZZI. Onorevoli colleghi, dirò brevemente dell'ordine del giorno che ho presentato.

Questa discussione è stata amplissima; e la copia e l'importanza degli ordini del giorno presentati e l'autorità degli oratori han fatto sì che la discussione stessa sia stata più lunga dopo che venne chiusa, di quello che fosse stata in avanti. (*ilarità*). Così, il regolamento consente, e siamo in regola.

Ora, io mi propongo due temi specifici che procurerò di svolgere con rapidità e con criteri (permettetemelo, onorevoli colleghi) il meno possibile di avvocato. Ricordo il motto di Royer-Collard: *Plus on est avocat, moins on est sénateur*.

Primo tema; ed esordisco dando lode al disegno presentato e alla relazione dell'onorevole Stoppato, in ordine a quella disposi-

zione dell'articolo 562 del nuovo Codice per cui i gravami, gli appelli, allorchè non sono confortati dai motivi presentati in tempo utile, sono liquidati in Camera di consiglio, senza essere portati all'udienza e ad ingombrare le aule, con danno alla serietà ed al prestigio della giustizia.

Infatti noi siamo avvezzi in una Corte di appello del Regno, che io conosco più delle altre, ad avere, come *lever de rideau*, sette o otto disgraziati che compariscono per sentirsi dire non ammissibile l'appello a cagione di non avere presentato i motivi. Però questo spettacolo triste e mortificante mi ha dato l'occasione di fare un'inchiesta per mio conto personale, della quale riferisco i curiosi risultati per dedurne una proposta ed un voto.

L'inchiesta mi ha portato ad accertare con sicurezza che degli appelli (ed anche dei ricorsi in Cassazione) presentati, e poi non coltivati con la presentazione dei motivi, la parte massima sono stati presentati nello stesso giorno della condanna.

È il conforto morale che il condannato procura a sè stesso, facendo o proponendo senz'altro la domanda d'appello o di cassazione, che poi a cose maturate non è coltivata più, perchè è assai più difficile non coltivare il gravame, che non il presentare formale rinuncia al medesimo. Ed allora abbiamo di fronte le disposizioni del nuovo Codice, le quali in molte parti provvedono a quello che rappresenta il migliore, il più efficace rimedio od almeno taluno dei migliori e più efficaci, contro questo sistema di fare ad ogni costo l'appello, non appena la condanna è pronunziata.

Il nuovo Codice rimedia bene allorchè stabilisce che la dichiarazione d'appello si possa fare, non solamente avanti al cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza, ma anche davanti al cancelliere del magistrato cui il giudizio d'appello è deferito, ed anche al magistrato locale della residenza del condannato; il che risparmia tutte quelle domande d'appello o di cassazione che si fanno dai condannati, allora quando, abitando essi lontano dalle Corti di appello o dai Tribunali, intanto, e prima di restituirsì in casa, propongono la domanda di riforma o di annullamento contro la sentenza di condanna.

Ma, a mio modo di vedere, il disegno di legge non provvede ancora a tutto, mentre in esso vi ha pure il germe di quanto io vengo a sostenere. Infatti nel sistema del Codice è stabilito che i motivi di appello,

contro una sentenza, non possono essere obbligatori fino a che della sentenza stessa non si conosca il tenore, o meglio fino a che della sentenza non si conoscano i motivi. Ora io mi domando: è necessario, è utile (io mi occupo in specie dell'appello, ma le stesse ragioni valgono per il giudizio di cassazione) che in questi appelli vi siano due momenti, il momento cioè della dichiarazione d'appello, e successivamente quello della presentazione dei motivi d'appello?

Dal momento in cui il nuovo Codice stabilisce che i motivi d'appello si possono proporre nel termine stabilito, sia pur anche in termine breve, ma che non incomincia a decorrere se non dalla data del deposito della sentenza; dal momento che quindi con questo si vollero togliere quei non seri motivi così detti *di tasca* che si presentavano sempre contro le sentenze quando non se ne conoscevano i motivi, cioè a dire che la sentenza non era giusta (il che era una superfetazione, perchè dal momento che si appellava, era perchè non si riteneva giusta la sentenza di condanna pronunciata), dal momento in cui saggiamente il nuovo Codice volle che i motivi debbano essere addotti contro una sentenza la quale sia nota, a me pare che sarebbe tanto di guadagnato, che invece che a due momenti si riducesse l'appello ad un momento solo, non altrimenti, cioè, che con la presentazione della domanda o dichiarazione, e contemporaneamente anche dei motivi, e questi sieno presentati successivamente alla scadenza del termine stabilito per il deposito della motivazione della sentenza nella segreteria del magistrato che la pronunciò. Ma a questo punto credo che sia necessario completare le disposizioni del Codice.

Ma quando potranno essere depositati questi motivi?

Il Codice — salvo che a proposito della sentenza di appello (giorni dieci) — non stabilisce alcun termine. E non si dica che non vi è esempio di precetto legislativo perchè la sentenza debba essere resa, o meglio la motivazione della sentenza debba esser resa in un termine determinato.

Infatti abbiamo esempi nella legislazione vigente, nel Codice di procedura civile agli articoli 695 e 698, dove è stabilito che il tribunale, nelle questioni di nullità di espropriazione o di modificazione alle condizioni della vendita all'incanto debba pronunciare, o nella stessa udienza, o in quella immediatamente successiva. E perchè allora il magistrato penale non potrà in un termine,

che potrebbe essere, quando non sia quello di dieci giorni stabilito per le sentenze di appello, di cinque, di sette giorni, dare i motivi della sua sentenza?

La cosa è sostanzialmente diversa nel senso sostenuto da taluno degli onorevoli colleghi, perchè nel caso degli articoli 695 e 698 del Codice di procedura civile, la sentenza deve ancora essere deliberata, e nel caso invece del giudizio penale la sentenza è stata già pronunciata, ne è già stato letto il dispositivo nella pubblica udienza.

Ed allora bisogna per un lato evitare il pericolo pur troppo innegabile che invece di essere i motivi quelli che determinano il dispositivo, non sia il dispositivo già reso, che determina la stesa dei motivi che lo possono giustificare. E d'altra parte anche in quest'ordine di idee il precetto per cui in un termine determinato anche per lo appello i motivi della sentenza abbiano ad essere depositati alla cancelleria, varrebbe ad evitare che (oltre quelli che a me sembrano veri pericoli) si abbia ad avere almeno anche questo, la garanzia del termine.

Di vero: se il difensore non risiede nella stessa sede del magistrato che ha resa la sentenza, come mai potrà sapere quando i motivi saranno depositati, quando questi motivi potranno essere a cognizione, e quando da questa presentazione o deposito incomincerà poi a decorrere il termine per la presentazione dei motivi di appello? In sostanza, poichè il Codice nuovo esige giustamente, a mio avviso, che i motivi abbiano ad essere non generici, ma diretti e specifici a confutazione di una sentenza conosciuta, per combattere risultanze od apprezzamenti di una sentenza che il giudice abbia a disposizione, da che appunto si volle che i motivi abbiano ad essere specifici, a me pare che sia completamente necessario stabilire: primo, che i motivi debbano essere depositati in un certo termine (una settimana, cinque giorni, non è questa la questione, salvo che si ritengano i giorni dieci per il deposito dei motivi della sentenza di appello); che altrettanto tempo vi sia per la presentazione dei motivi contro la sentenza, ed in questo caso che con la presentazione dei motivi si presenti anche la domanda o dichiarazione di appellare, con che saranno evitati, sia pure alla Camera di consiglio stabilita dal nuovo Codice, tutti quegli inconvenienti e tutto quell'ingombro di giudizi per constatare che contro le tali sentenze fu bene fatta dichiarazione di appello, ma che non fu coltivata e che per-

ciò si dichiara l'inammissibilità, o la decadenza.

I voti che al riguardo io formulo sarebbero appunto questi: *primo*, che non vi siano i due momenti, e che la domanda o dichiarazione di appello sia confortata già e contemporaneamente dai motivi che a conforto si adducono; *secondo*, quando valga anche per il primo giudizio il termine dei dieci giorni, sia stabilito un termine al magistrato, che ha già pronunciata in udienza la sentenza, per il deposito dei motivi della medesima in cancelleria; *terzo*, che dalla data certa stabilita con termine a tutti noto e dal quale prendere norma, abbia a decorrere il termine perentorio e precettivo per la presentazione dei motivi di appello, o dell'appellazione intera con la relativa domanda, ma che in tal modo sia evitato l'inconveniente di un termine illimitato al magistrato per presentare o depositare i motivi di quella sentenza che ha già pronunciata e letta in pubblica udienza, e che con questa fissazione di termine, dalla cui scadenza abbia a decorrere quello per la presentazione dei motivi di appello sia evitata la necessità disagevolissima e peggio per i difensori, specie se non residenti nella località, di correre tutti i giorni in cancelleria per vedere se questa motivazione sia stata o non sia stata partorita. (*Bene!*)

L'altro punto, sul quale l'ordine del giorno mio verte, è quello relativo ai giudizi contumaciali.

Fu lungamente discusso su questo punto ed io mi guarderò bene dal ripetere gli argomenti che sono stati ampiamente adottati, ed in modo esauriente a mio avviso. Io mi preoccupo di un ulteriore lato della stessa questione. Ho atteso ed ascoltato con grande attenzione il discorso denso di pensiero che fu pronunciato in proposito dall'onorevole Fulci.

A proposito dell'applicabilità, o meglio della introduzione, del principio sanzionato dall'articolo 848 del codice di procedura penale vigente, l'onorevole Fulci ha dimostrato, a mio avviso, in modo magistrale quanto incontrovertibile, come non sia possibile cancellare, o meglio non riprodurre, la disposizione del cennato articolo 848 nel codice nuovo: ed ha segnalato quali inconvenienti derivino dallo avere due criteri per l'ammissione delle prove per testimoni, allorchando e secondo che siamo in materia civile e allorchando e secondo che siamo in materia penale; cosicché una

stessa prova, respinta dal magistrato civile, dovrebbe rientrare per il magistrato penale, mentre le conseguenze, patrimonialmente parlando, sono le stesse, ma sono invece molto più terribilmente gravi in sede penale, perchè oltre alla sanzione che impegna il patrimonio del cittadino, vi è anche quella che riflette per lui la libertà e l'onore. (*Bene!*)

Orbene, si è detto che il legislatore è più curante della procedura civile, più curante della legislazione e delle conseguenze dei giudizi civili di quello, che lo sia per i giudizi penali, e perfino si è detto che nelle sezioni penali si assegnano quei magistrati che hanno minore fama o reputazione di ingegno e di dottrina. Ora io non ho bisogno, onorevoli colleghi, di dimostrare quanto sia contraria ad ogni principio di ragione e di giustizia questa distinzione, la quale conduce a menomare le garanzie, che il cittadino deve trovare nel giudizio penale, in confronto di quelle del giudizio civile. Eppure è così, onorevoli colleghi, perchè nei giudizi civili il condannato in contumacia ha ben maggiori diritti che non il condannato in contumacia nei giudizi penali.

La cosa è gravissima, onorevoli colleghi. Un cittadino è condannato in contumacia al pagamento di poche centinaia di lire; egli, prima di essere perseguitato perchè abbia ad eseguire questa sentenza, ha il diritto di opposizione senza vincolo di termini. (*Commenti*). Sì, è proprio così: l'articolo 477 del codice di procedura civile stabilisce che l'opposizione può farsi, anche scaduto il termine stabilito *ad hoc* e fino al primo atto di esecuzione della sentenza contumaciale, se questa non sia stata notificata al contumace in persona propria.

Ora è vero, o non è vero, che, se il cittadino è condannato a qualche centinaio di lire in sede civile e fino al primo atto di esecuzione della sentenza, se fu condannato in contumacia, ed a lui non in persona propria furono intimati gli atti, ha diritto di fare opposizione, cioè ha diritto di essere ammesso a fare la propria difesa?

Il cittadino, condannato in sede penale al pagamento di una somma a titolo di indennizzo, o alla reclusione, per cui perde l'onore e la libertà, ancorchè egli non abbia avuto l'intimazione in persona propria, qualunque sia la finzione, o la presunzione di legge che l'atto sia a lui pervenuto, è sempre possibile che, ignorante degli atti, si possa trovare nella posizione di aver irre-

missibilmente perduta la facoltà di opporsi, senza punto avere quella maggiore difesa di invocare a proprio favore un impedimento, che tante volte rappresenta in sede di prova l'assoluta impossibilità, come è impossibile in genere la prova di un fatto negativo, cioè di non aver avuto notizia dell'atto, o della citazione, o della sentenza di condanna. Perchè dunque la disposizione dell'articolo 477 del codice di procedura civile non si potrà o non si dovrà applicare anche alla procedura penale, se il legislatore ha trovato che, quando l'atto non è intimato alle mani della persona, questa possa essere ignara, e debba perciò essere ammessa, allora quando viene a cognizione effettiva della sentenza pronunciata, a purgare la contumacia, cioè a reclamare il giudizio, in cui appresterà i suoi mezzi di difesa, indipendentemente dai termini e senza far conto dei termini decorsi? In questa condizione a me pare che il dare questo privilegio al condannato in sede civile, e toglierla al condannato in sede penale sia una enorme e vera ingiustizia, la quale è contraria a quello stesso spirito che è pure di giustizia il quale ha informato l'articolo 477 del codice di procedura civile, che io proprio non vedo ragione per cui questo possa o debba essere scartato nella materia penale.

Ecco il voto che io faccio a questo riguardo, il voto cioè a dire per la applicabilità dell'articolo 477 del codice di procedura civile, anche alle sentenze ed ai giudizi penali, anche ai condannati in contumacia in sede penale.

Onorevoli colleghi, io che vivo nel mondo pratico, che non vivo nel mondo della luna, (*Si ride*) non posso illudermi.

Non posso illudermi cioè nel senso che con questa disposizione alcuni matricolati, trovando modo di non lasciarsi intimare gli atti in persona propria, abbiano a potere trarne profitto: ma che cosa potranno fare? Potranno al massimo guadagnare un po' di tempo, niente di più.

Perchè, col principio che già vige per i contumaci in Corte d'assise, per i quali sono tutt'altre le ragioni, della purgazione. Perchè, dico, in ogni modo, nel caso del contumace in Corte d'assise la sentenza di condanna si ritiene come non avvenuta, e la Corte suprema ha giudicato replicatamente che in questi casi, allorchando si fa poi il nuovo giudizio, siccome la prima sentenza è come non avvenuta, la pena può anche

essere non minore, anzi può essere maggiore di quella inflitta in contumacia.

Ora, se si deve ritenere come non avvenuta la sentenza contumaciale anche da un magistrato che non sia la Corte d'assise, colui il quale ha giuocato (e non sempre il giuoco può avere successo) per non ricevere personalmente l'atto di notifica, tutto al più guadagnerà un po' di tempo, mentre forse può anche non guadagnare punto dall'altro lato, cioè della sua convenienza in linea di pena.

Ma, onorevoli colleghi, io voglio anche ammettere che su dieci, sei, od anche otto, vi siano che con questo mezzo guadagneranno un po' di tempo, ma se con questo mezzo otterremo che quattro o due i quali, condannati senza colpa, potranno venire ammessi a far valere le loro ragioni, potranno cioè essere ammessi al giudizio, e vi si potranno difendere e dimostrare la loro incolpevolezza, io credo che anche in queste ipotesi, basta bene che si possa salvare qualcuno da una condanna ingiusta, per dire con Cesare Beccaria, che abbiamo fatto un'opera doverosa e buona.

Questo il secondo dei voti che io presento, voti che sono tradotti nell'ordine del giorno da me presentato, e del quale ho dato lo svolgimento nel più breve termine che mi fu possibile. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Segue, ultimo della serie, l'ordine del giorno dell'onorevole Coris, del quale do lettura:

« La Camera confida che le disposizioni innovative del progetto di Codice di procedura penale tendenti a rendere più libera e utile la funzione della difesa, siano migliorate e integrate con una più efficace organizzazione della difesa dei poveri ».

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole Coris ha facoltà di svolgerlo.

CORIS. Onorevoli colleghi, tocca a me la sorte, non forse invidiabile, d'essere l'ultimo in questa discussione, che ha veramente onorato la nostra Assemblea. Ultimo, e quindi, se per una parte meritevole della vostra benevolenza, d'altra parte sfortunato; in quanto l'Assemblea ha udito discorsi così eloquenti, così ricchi di scienza che davvero non so se saprò dare alla di-

scussione quella estetica chiusura che le sarebbe convenuta.

Comunque, pur sotto questo punto di vista, mi conforta il pensiero che, come le stelle, che brillano con luce più scarsa e indistinta, son quelle che preludono nell'alba all'apparire del sole, così la mia fiammella annunzia prossima a venire la sovrana luce del discorso del nostro valoroso relatore, Alessandro Stoppato, su cui è meritatamente piovuta tanta copia di laudi conquinte. Sarà onore per me l'aver potuto servire a lui di penombra, mettendo la sua luce in maggior evidenza.

Chiedo venia alla Camera per questo esordio, che mi era imposto da una ragione di legittima difesa. Poichè della difesa tratta il mio ordine del giorno, e della difesa dirò brevissimamente, come vuole il momento. È inutile che rievochi le critiche sapienti, alcune anche gravi di sdegno, che tutti gli oratori hanno mosso a certi limiti imposti nel progetto alla libertà della difesa.

Onorevoli colleghi, io non ho alcun fatto personale che in me faccia velo alla serenità dell'apprezzamento sulla opportunità di quei limiti. Non so se per fortunata contingenza, per merito o per colpa, non mai m'è avvenuto di dar materia a un intervento, ragionevole o non ragionevole, del presidente verso di me; sicchè la mia voce è scevra dai rancori che possono forse aver reso acerbe le parole di alcuno dei miei colleghi.

Certo è però che anch'io mi sono deluso le tante volte, e colla più profonda convinzione d'essere nel giusto, del modo con cui fu interpretato dal presidente il suo compito in certi dibattimenti, modo che mi sembrava cozzare proprio con la giustizia e con gli interessi legittimi di coloro che dovevo difendere.

Non era certo in quei casi, più frequenti di quel che non si creda, che si potesse invocare contro i difensori il principio dell'ossequio incondizionato all'alta funzione che spetta al magistrato, non era in quei casi che le facoltà discrezionali del presidente contro mie eventuali resistenze avrebbero avuto la probabilità di rispondere ai fini della giustizia, di che la teoria si compiace.

Io non ripeterò dimostrazioni, che sono state da altri elegantemente esposte: mi pare che risulti a sufficienza da quanto han detto tutti i colleghi che nello statuire pene e facoltà che limitino il più intangibile (non

voglio usare l'attributo di sacro, che sembra ecciti il riso di qualche critico), il più intangibile dei coefficienti della giustizia, la difesa, noi dobbiamo procedere molto cautamente. È in omaggio alle condizioni reali ordinarie degli strumenti della giustizia punitiva che queste facoltà, che son sempre cose d'eccezione, devon essere disciplinate. Meglio è, questo è il giusto criterio da seguire, onorevole ministro, nel conflitto delle tendenze, meglio è incontrare il pericolo di un qualche eccesso non evitato o non punito, che rischiare un mal uso di facoltà inopportunamente consentite.

Molti hanno qui ricordato come sia il costume, cioè il comune ossequio spontaneo alle esigenze della giustizia, del decoro, dell'altrui libertà, che debba condurre ad eliminare la maggior parte degli inconvenienti che si sono denunciati. E questo è vero, come è savio l'altro principio in questa discussione enunciato, che il rimedio a questo male si possa più seriamente sperare da una riforma della legge sulla avvocatura.

D'altra parte, lo stesso nostro progetto, coll'allargamento (troppo limitato, io penso) delle facoltà della difesa, ha riconosciuto questo principio: che, sia agli effetti morali, per la persuasione, per la tranquillità che bisogna dare al popolo che la libertà e il diritto non sono menomati dalla funzione coattiva del potere giudicante, sia agli effetti dell'utile collaborazione, che si invoca, per il raggiungimento della certezza giuridica del fatto punibile e della responsabilità dell'autore, occorre estendere i poteri della difesa.

Questo principio implicitamente afferma come non dia completa sicurezza, sotto ciascun punto di vista, la sola opera del magistrato, la sola sua, per così dire, psicologia.

Non è dunque in occasione di un riconoscimento di insufficienze nella funzione ordinaria del magistrato (e non parlo dei difetti personali di molti) che si possono trovar giustificate limitazioni che s'apportino a quelle libertà della difesa che sono integrazione e correttivo di quelle.

Del resto, e per finire, in una materia d'indole assolutamente morale come questa delicatissima perciò, col sentimento di solidarietà che tutto pervade, è anche prudenza graduare e limitare le sanzioni punitive: vi sarà così maggior sicurezza che la loro applicazione non creerà quei riverberi d'impressione che ci trascinano, in un solo atto di resistenza, anche contro quello che di giu-

sto vi può essere nel provvedimento del giudice.

Ho parlato di graduazione e di limitazione, ma sono certamente notevoli le altre proposte che su questo punto ho sentito appena ora fare dal collega Merlani.

E poi, come ben disse l'onorevole Fulci, se dobbiamo dolerci di fenomeni mostruosi di processi infiniti, come quello di Viterbo, e che sarebbero stati non molto dissimili anche se fossero state in vigore le vostre innovazioni restrittive, e che col disgusto che provocano, d'altra parte, reagiscono favorevolmente sul costume, indipendentemente dai freni legali minacciati, vuoi constatare pure il lieto fatto di un progresso nel nostro costume forense.

Come nella stessa propaganda politica, anche i più ignari non si orientano più intorno al frastuono di vacui frasarî convenzionali, a indirizzi astratti coloriti di idee generali, anche quando si dilettono di sentirne la eloquente esposizione; così anche nella pratica dei tribunali, il ragionamento sobrio tende a sostituirsi al prolisso e polemico contraddire, e meglio si misura, anche dai più fervidi patrocinanti, l'uso dei mezzi processuali!

Certamente noi risentiamo l'influenza di fattori che perturbano ogni esplicazione dell'attività sociale, risentiamo l'influenza di un tal goffo dogmatismo che ha inquinato tanta parte del nostro insegnamento ufficiale da trent'anni a questa parte, e al quale bene accennava l'onorevole Ellero.

Si è molto parlato di scienza, di nuovi orizzonti, ma della scienza s'è fatto spesso un partito, una passione, e così il metodo empirico colle sue arroganze ha penetrato ogni ramo del sapere. E si dimenticò che la maggiore e vera conquista della scienza è quella di affinare in una cautela infinita i suoi metodi, che la garanzia del suo progresso sta nell'acquistare immanente visione de' suoi limiti. Il metodo scientifico però tende a rifiorire, e da questo ritorno, onorevoli colleghi, che è un fatto generale, io credo bisogna pure sperare il cessare di quanto v'è di anormale, e quindi transitorio, nei nostri costumi forensi.

Se tutto ciò, che potrebbe sembrare esuberante, io velli ancora dire, onorevole ministro, si è perchè mentre da ogni parte, nello stesso senso, giungevano a voi le invocazioni dei difensori della difesa, qualche parola e i cenni del vostro capo, sembravano accennare che inutilmente essi si accaloravano a chiedere quello che già sarebbe stato

nel progetto consentito. Se volessi rubar il costume delle citazioni all'onorevole Cae vagnari, il pensiero s'esprimerebbe nel detto latino: *Frustra petis quod intus habes*. Ma noi siamo persuasi tutti, me ne fate fede voi che gentilmente mi ascoltate, che questo desiderato nostro non c'è nel codice, e che la Commissione deve su questo punto modificare in qualche misura il progetto.

Ma a proposito delle innovazioni a favore della difesa, che ho ricordate e che io, associandomi a molti altri colleghi, invoco più larghe (arriviamo almeno nella patria del diritto, a ciò che si permettono i nostri amici d'Ungheria, che sembrano però inaugurare ora una procedura più sbrigativa), io devo osservare come, a mio avviso, siano incomplete le disposizioni del codice nel disciplinare il metodo di attività con cui le nuove facoltà si esplicheranno.

Io suppongo, e non potrebbe essere altrimenti, che queste facoltà nuove si siano consentite perchè se ne ritiene opportuno ed anzi necessario l'uso ai fini della giustizia.

Ma, poichè un diritto senza un conveniente modo di esplicazione è come non esistesse, perciò, a proposito di queste facoltà, la procedura deve essere stabilita così che esse si possano convenientemente esplicare.

Ora, io non vedo in quale modo solidamente efficace, sarà la difesa invitata e assicurata agli imputati, negli atti d'istruzione a cui è ammessa, e cioè sequestri, perquisizioni, perizie, ricognizioni, ispezioni, ecc.

E in primo luogo, io non so trovare ragione perchè, procedendosi all'allargamento dell'intervento della difesa, si lasci, per queste nuove funzioni della difesa, soltanto facoltativa l'assistenza del difensore.

L'intervento della difesa, è unanime il consenso su questo punto, si stabilisce non come omaggio a un indirizzo di dottrina, all'estetica di un sistema, ma per la riconosciuta necessità dell'azione del difensore per dare alle prove, spesso irripetibili, che si raccolgono, tutto il valore e il vero valore.

A ciò s'aggiunge la ragione di economia dei giudizi, quella cioè di abbreviare e semplificare il dibattimento, ed altre minori giustificazioni. Deve quindi aver forza anche per gli atti istruttori il principio del dovere sociale della difesa. Non può essere consentito il non uso di un diritto che è e si riconosce parte integrante di quel processo di accertamento della verità, anche nell'interesse

pubblico, che è l'istruttoria. Non può ammettersi che l'assistenza agli atti istruttori sia un lusso, un qualche cosa ch'è dato *ad abundantiam*.

La disciplina della procedura nei riguardi della difesa deve essere informata al criterio della necessità e della uguaglianza.

Una determinata garanzia dev'essere data in quanto è necessaria. E se è necessaria, dev'essere provveduto a che tutti ne devano approfittare. Come fu accennato già in questa discussione, rendendo facoltativa l'assistenza del difensore, la si renderà praticamente nulla in confronto degli imputati poveri e degl'ignari, cioè della maggior parte dei possibili innocenti.

Ma di questo inconveniente in ordine alla difesa dei poveri dirò in appresso.

Certo un'obiezione può muoversi: la garanzia dell'assistenza obbligatoria del difensore può prestarsi a ignobili e pericolose manovre per impacciare la raccolta di indizi di reato o per disperderne anche la possibilità. Certo volendo assicurare il diritto dell'innocente si può fare anche il comodo del reo abile e audace; è questo un limite insuperabile degli accorgimenti umani.

L'inconveniente ad ogni modo deriva in genere dall'ammissione della difesa nella istruttoria e non dalla sua obbligatorietà.

Sempre nel tema dell'intervento della difesa nell'istruttoria, mi pare opportuno rilevare, come esso non sia opportunamente congegnato nel progetto ministeriale.

Identiche disposizioni stabiliscono per tutti gli atti dell'articolo 208, salvo maggiori specificazioni per le perizie, l'obbligo del preavviso ventiquattro ore prima, la facoltà di fare richieste, e l'obbligo nel giudice di pronunziare ordinanza, se egli non intenda accoglierle.

Tutto ciò è forse un po' sommario. Occorre anche disciplinare specificamente certe contingenze, che sono proprie ai diversi atti istruttori.

Ma io mi chiedo ancora: poichè è quasi il giudizio, che viene ora a predeterminarsi nel periodo istruttorio, per qual motivo non è consentita una efficacia pratica al reclamo contro l'ordinanza che può, secondo l'avviso del difensore e in realtà, essere fatale per la costituzione della prova dell'innocenza o della reità dell'accusato?

L'onor. vole Finocchiaro-Aprile nella sua relazione al progetto del 1905, così notevole per la sobria, netta, perspicua illustrazione delle ragioni delle singole proposte, ha considerato tale questione, e l'ha risolta nel

senso negativo portato dal progetto, osservando che la concessione del reclamo potrebbe turbare di troppo lo svolgimento dell'istruttoria. Siamo sempre di fronte allo stesso criterio. È uno spirito che vorrei chiamare di timidezza, che pervade le disposizioni del codice che concretano la tanto reclamata riforma dell'intervento della difesa nell'istruttoria penale.

E non saprei quasi, se di fronte a questi limiti di applicazione, a questo spirito incerto che la anima, valga la pena di introdurre comunque la riforma stessa, come sotto uno speciale punto di vista, nella discussione seguita al Senato, osservava l'illustre senatore Marinuzzi.

Mi consentano i colleghi ch'io mi indugi a considerare tale questione in un orizzonte più vasto.

Noi, a mio avviso, dobbiamo introdurre le riforme che sieno necessarie. Non dobbiamo ritenere assoluto il compito della riforma, quando nell'architettura del nostro nuovo edificio abbiamo posto degli ornamenti sapienti che rispondano ad esigenze estetiche di un sistema che prende i bei nomi di libertà, di democrazia, ecc.

Se dobbiamo far intervenire la difesa nella istruttoria, è perchè questa normalmente vi espliciti la funzione che troviamo necessario vi compia, non per dar sanzione di diritto a vane e occasionali velleità di parti interessate.

L'opera dunque della difesa dev'essere efficace e completa.

Soprattutto non dobbiamo tranquillare la coscienza nostra col dire che le nostre formule nuove saranno un esperimento che potrà condurre a riforme ulteriori. Questo non è criterio accoglibile per un codice che deve avere una certa stabilità, relativa s'intende, com'è di tutte le cose umane.

Ma se così è, dobbiamo volerne le conseguenze. È una trasformazione profonda che va a introdursi nelle nostre abitudini forensi.

Nella *Rivista penale*, in un bello studio, sono appunto considerati gli effetti della nuova legge francese, effetti a dir vero poco consolanti.

Le difficoltà pratiche hanno reso poco utili, ai fini intesi dalla legge, le nuove facoltà concesse al patrocinio, e hanno invece accentuato il contrasto stridente tra la condizione degli accusati ricchi e di quelli poveri, rendendo ancora più irrisoria quella garanzia della difesa assicurata a tutti che

fu tanto celebrata conquista dei nostri ordinamenti processuali moderni.

Anche l'onorevole ministro nella sua nota alla relazione del 1905 descrive esattamente questo stato di cose.

Ciò che è avvenuto in Francia potrebbe ripetersi in Italia. Forse che i fatti ricordati sono un preludio all'avvento di una forma più schietta di procedura accusatoria, o eventualmente sono il monito ch'è inutile la lotta contro fatali esigenze del nostro ordinamento sociale, dei nostri costumi?

Comunque, e poichè io non intendo certo rifiutare il nuovo strumento di verità e libertà, bisogna volere ch'esso si presenti fin d'ora in un assetto più completo e provvedere con gli espedienti pratici di cui dirò in appresso che se ne possa fare almeno un esperimento efficace e concludente.

Molte altre cose sarebbero a dire sulla prima parte del tema del mio ordine del giorno, sull'argomento cioè di un migliore ordinamento della difesa in genere, ma non è il caso che io ridica con parole meno ornate e persuasive e incomplete, ciò ch'essi hanno già detto egregiamente.

Ma un accenno vo' fare a un tema particolarissimo, su cui nessuno s'è soffermato di proposito, nè in questa Camera, nè al Senato, tranne incidentalmente il senatore Marinuzzi già ricordato.

Par quasi entrato nel novero delle verità incontrovertibili, il principio dell'esclusione dal diritto di testimoniare a difesa, dei parenti dell'imputato.

Ora io non so proprio vedere, al contrario, perchè questo principio venga inflessibilmente mantenuto. La mia stessa ben modesta esperienza m'ha posto innanzi vari casi, nei quali l'audizione di tali testi sarebbe stata decisiva per l'assoluzione dell'imputato.

Io rendo omaggio all'alto principio che si enuncia invariabilmente nei trattati quando vengono a dar ragione di questo divieto.

È un alto sentimento di pietà verso chi può essere eventualmente chiamato a testimoniare contro il congiunto, che fa escludere anche la possibilità che questo teste sia posto nella dura contingenza di tradire il dovere della sincerità o di far danno al parente, è questo sentimento la ragione fondamentale dell'esclusione. Ora ciò è bello, ma ciò può anche essere crudele.

È forse impossibile circondare l'audizione di questi testi di tali garanzie che escludano i pericoli considerati dagli oppositori, ma

assicurino un elemento eventualmente prezioso di difesa di un innocente?

S'intende che tali testi non dovrebbero essere sentiti che quando essi ne facciano diretta richiesta, e quando il giudice per suo conto integrando la richiesta creda di ammetterli.

Ma quante volte il confronto tra questi testi e i falsi accusatori non avrebbe una efficacia decisiva, non già a creare con la deposizione di tali testi una prova, ma a infrangere la mala insidia del falso testimonio, facendo venir meno la prova della accusa? Ed è precisamente questa la ragione per cui io invoco che non si vogliano assolutamente escludere questi testi dal portare il contributo loro alla ricerca della verità.

E ciò è tanto più necessario nel nostro ambiente sociale.

Oggi anche la delinquenza, diremo così, si è civilizzata: si verificano certe costruzioni criminali che mai altra volta hanno potuto avere l'onore dei nostri dibattimenti. Ci sono delinquenti educati da noi all'alta scuola attraverso i giornali e attraverso la frequenza dei nostri tribunali, i quali sanno i limiti della prova e preordinano, preconstituiscono precisamente il loro attentato criminoso, eruditi di queste difese che verranno a mancare per l'imputato.

Questa, che può sembrare eccezione stranissima, è cosa che si è verificata più volte nel fatto.

Ora, di fronte a questo civilizzarsi della delinquenza e allo scadere del senso della responsabilità nei testi, non è il caso che andiamo a mantenere un divieto in odio a questi prossimi congiunti, quasi fosse la loro condizione di testimoni una anormalità assolutamente indegna di considerazione e inefficace comunque alla sempre più difficile ricerca del vero giudiziario.

Si potrebbe dire che questi fatti, i quali giustificano la mia richiesta di innovazione, sono poco numerosi; ma io credo che, poichè abbiamo posto mano, con tanta ricchezza di discussione e con sì lunga preparazione, a rinnovare fundamentalmente la nostra procedura, dobbiamo occuparci anche di questi fatti minori che incontriamo nelle nostre ricerche per il miglioramento del Codice di procedura. Lo dobbiamo fare, perchè, se il Codice nostro deve essere espressione quanto più perfetta di tutte le conquiste moderne della civiltà, dobbiamo fare in modo che tutti questi residui che ci vengono dal passato e che hanno avuto

certamente una giustificazione, siano passati al vaglio di una critica nuova.

Voi, onorevole ministro, peggiorate invece anche la condizione attuale delle cose in ordine alla prova desumibile dai congiunti.

Voi aggiungete anzi, in omaggio a un criterio sistematico, una restrizione, poichè escludete l'audizione dei prossimi congiunti anche durante l'istruttoria.

Ritenete, a vostra giustificazione, che basta il dire che la dottrina è prevalente in questo senso e che i pareri raccolti nei lavori preparatori sono in maggioranza per l'esclusione.

Non è forse un criterio di questione di maggioranza che basti, tanto più che non è detto su quale preciso tema essa sia stata raccolta.

Ricorre pur qui un fatto non nuovo. La limitazione è posta allora che trattasi di deposizioni che possono essere a favore di un imputato, chè per accusare un imputato anche i congiunti dell'accusante sono ritenuti attendibili.

L'inconveniente esiste ed è grave, onorevole ministro, nè v'hanno rimedi per ovviarlo. Rimedio non è certo quello della possibilità di far sentire i testi esclusi per così dire... per interposta persona. Io credo che ciò non sia giuridico, come non è efficace, oltrechè espone al pericolo che seriamente si abusi di questo spediente a danno dell'imputato senza che a questo sia possibile di contestare le deposizioni, del testimonio indiretto colle deposizioni, col confronto del testimonio diretto, tenuto lontano dal divieto legislativo.

È certamente questa una materia delicata, ma, onorevole ministro, voglia considerarla attentamente. Non potrà certo mancare a lei e alla Commissione coordinatrice la sapienza pratica per introdurre cautamente qualche facoltà che, temperando l'aspresza di quel divieto, schiuda nuova efficienza di giustizia alle vostre riforme.

Poichè, è questa un'ultima ragione, sono sempre i poveri galantuomini che fanno le spese di tutti i processi, quelli che passano tranquillamente nella vita e che non sanno erudirsi, a scopo di offesa o di difesa, di tutte le opportunità, buone o cattive, che presenta l'ordinamento processuale.

Ora contro questo crescere delle insidie da parte dei veri colpevoli e dei pericoli dei galantuomini che ne possono essere vittime, noi dobbiamo quanto è più possibile sgombrare il terreno dagli impacci, che si oppongono, eventualmente, alla ricerca di

una anche minima parte della verità. E per questo, in omaggio pure al bisogno generale di allargare quanto più è possibile il campo delle prove, noi possiamo portare innovazioni anche in questo argomento del divieto.

E vengo all'ultimo argomento che non sarà il più breve, onorevole Stoppato, (*Bravo!*) ed è l'argomento della difesa dei poveri. L'onorevole Dello Sbarba, che ho qui vicino e di cui ho ammirato il discorso caldo di sentimento e ricco di pratica esperienza, ha già illustrato assai bene l'argomento, sotto un punto di vista interessante e da tenersi in conto per la risoluzione di questo vecchio problema della difesa dei poveri.

Io esprimo in primo luogo un criterio di massima. Credo che non si sarebbe dovuto proporre lo stesso nuovo codice di procedura penale, senza avere pensato prima a porre dentro il codice stesso disposizioni che assicurassero praticamente la difesa dei poveri.

Mi pare che i due argomenti siano connessi, siano integranti l'uno dell'altro.

Perchè non bastastabilire il miglior modo della procedura per l'accertamento della verità, per rendere giustizia a tutti, ma bisogna anche assicurare il modo di potersi valere di mezzi che noi andiamo preordinando, alla gran parte di quelli che praticamente della legge non possono profittare, perchè mancano del primo coefficiente di ogni aiuto sociale, il denaro. Mi pare che le belle invocazioni che sono state fatte qui dentro alla giustizia, e con parole così alte, suonino ancora un'ironia, quando vengano poste in confronto della condizione di cose che verrà a crearsi pure domani, dopo che avremo approvato un nuovo e migliore Codice di procedura penale, per una gran parte di questi disgraziati che abbiamo in animo di salvaguardare, che avranno domani ancora meno la possibilità del patrocinio, perchè con l'intervento della difesa nell'istruttoria l'avvocato di ufficio, che sarà loro assegnato dal giudice, sentirà anche più vivo il terrore dello... onorifico incarico.

In questa discussione è bene ricordare i nostri maestri. Io ho letto giorni fa, con sentimento di rinnovata ammirazione, le pagine del Carrara; spirito sempre luminoso e moderno, anche quando le sue parole sono rievocate nell'ambiente così mutato dei giorni nostri; spirito che splende di luce propria anche in mezzo a quello, che si potrebbe dire, giuoco di specchi, con cui non pochi dei presenti cultori delle scienze giu-

ridiche si rimandano a vicenda l'aureola della gloria e delle lodi interessate. (*Approvazioni*).

E dice il Carrara che la difesa è sempre dovere sociale; è interesse diretto della società e deve essere a tutti assicurata. Ora il principio evidente del maestro deve praticamente disciplinarsi con provvedimenti diversi da quelli che ci governano; perchè (faccio appello a tutti i colleghi che hanno esperienza giudiziaria), oggi, quella tale disposizione della legge del gratuito patrocinio, la quale stabilisce che è onorifico ufficio degli avvocati e procuratori la difesa dei poveri, suona veramente amara ironia. Sia che noi siamo troppo, sovranamente, modesti, e che di questo onore non vogliamo approfittare, sia, come è meglio pensare, che la ragione economica faccia sì che queste parole, che sono parole, s'infrangano contro un'incluttabile necessità economica, sia qualunque la ragione, certamente la mala pianta dell'avvocato d'ufficio dà frutti avvelenati, diventa in sempre più stridente contrasto con la sempre maggiore invocazione della libertà e giustizia per tutti.

La disuguaglianza sociale accentua qui le sue note dolorose. Vorrei domandare quanti sono i casi di proscioglimento d'imputati difesi d'ufficio. Ora, se pei prosciolti, anche mediocrementemente difesi, si ha una percentuale certamente notevole, l'assoluzione d'un imputato difeso d'ufficio è proprio una cosa rarissima, come il passaggio d'una cometa. Se l'imputato povero cade in questa disgrazia, forse non è colpa specifica di nessuno, non pure del giudice, al quale del resto molto si deve indulgere per le stesse difficoltà della nostra consuetudine processuale, che in altro modo noi ci proponiamo di modificare.

Se, nella pratica, non vi fosse il correttivo dato dall'opera dei giovani avvocati esordienti, i quali si prestano alla difesa dei poveri, anzi la desiderano, anzi se la contendono, non so che ne sarebbe di tale difesa.

Ma, come mi suggerisce il collega Dello Sbarba, questo correttivo si risolve in una esperienza *in corpore vili*, trattandosi di esperienza fatta da giovani, che assumono con grande coraggio, ma molto spesso con grande impreparazione, cause difficili, rovinando addirittura le condizioni del loro patrocinato.

E del resto i migliori, fatti esperti, spiecano presto il volo verso i migliori orizzonti delle difese retribuite.

Ora, tenendo conto di questo, pur tenendo conto di quegli altri casi, che sono tanto più belli, quante più rari, di difese assunte da anime buone, le quali hanno vivo il sentimento dell'amore e sanno gratuitamente difendere imputati poveri, avviene sempre che la gran massa degli imputati poveri sfugge ad un pur discreto patrocinio; ed è di questo che dobbiamo occuparci.

Certamente il problema è gravissimo. Nel concetto generale siamo tutti d'accordo; nella pratica attuazione dei modi con cui si può venire incontro a quest'inconveniente, lì sorge la difficoltà.

E si è disputato a lungo quale debba essere il modo: se il tribunato della difesa, se la difesa dei poveri, se la difesa libera retribuita.

Nel ruolo della nostra attività parlamentare, per fortuna nostra, c'è però un disegno di legge, dovuto al nostro collega onorevole Gallini e che segna un nobilissimo tentativo di venire incontro a questo bisogno.

L'onorevole Gallini che, per un caso di provvidenza parlamentare, ha predisposto quasi una pregiudiziale a quello che avrebbe fatto poi lo maggior duca del suo Ministero presentando il nuovo codice di procedura penale; l'onorevole Gallini voglia dire al ministro (glie lo può dire con grande autorità e dignità, con quella dignità che ha sempre l'espressione della sua parola) dica al ministro che l'alto significato civile di tutta la riforma del codice di procedura penale viene ad essere sminuito, viene a risultare assolutamente incompleto, se in un modo o nell'altro, o col tribunato della difesa, o con l'avvocatura dei poveri, o con altri espedienti, non si viene praticamente a risolvere, sul serio, il problema della difesa dei poveri.

Finora ci siamo trastullati con le frasi, forse perchè c'è anche la ragione economica che fa paura, perchè quando si pensa all'eventuale onere che questa difesa può portare al bilancio dello Stato, da chiunque arrivi al posto della responsabilità del potere esecutivo volentieri si considera l'incognita della spesa, si prende paura del solito pericolo di abuso d'avvocati, che con la bocca aperta attendono anche questa nuova esca per mangiare, come, accogliendo volgari accuse, si dice che fanno e sempre faranno.

Ora questo non ha valore, anche perchè si tratta di un problema essenzialmente poli-

tico, qual'è la libertà tutelata ad opera del potere collettivo, che interviene con la forza collettiva, eventualmente a danno della libertà del cittadino.

Se noi consideriamo un elemento necessario la difesa, noi la dobbiamo assicurare ad opera di Stato: non dobbiamo far dipendere da opportunità di bilancio la consacrazione pratica del principio che anche il povero debba avere la sua difesa.

Del resto alla soluzione concreta di questo problema utili insegnamenti sono venuti in questa discussione. Certo fondamentale vuole essere il principio che debba essere conservato il rapporto di fiducia tra il patrocinato ed il patrocinatore. Ed un'altra veduta nuova fu affacciata sul problema, dal collega Dello Sbarba, quando ha accennato a uffici di difesa organizzati per opera di classi. Può trovarsi in fondo a ciò un'utile via alla soluzione del problema? Comunque, se ad organizzare la difesa nel modo, certo sapiente, che la vostra mente saprà escogitare, voi avrete bisogno di incontrare o delle riforme in altro campo, o di superare difficoltà finanziarie, voi lo potete e lo dovete, onorevole ministro! Non lasciate di aggiungere alla gloria grande che avete, nell'aver portato alla fine della discussione questo mirabile nuovo ordinamento della procedura penale, quella di averne assicurato anche i benefici per la maggior parte di quelli per cui idealmente la riforma è stata fatta.

Certo nessun sistema di difesa potrà raggiungere la perfezione: i meccanismi degli ordinamenti civili, anche i più sapienti, lasciano sempre scoperta di protezione qualche parte della vita. Sonvi elementi imponderabili del dolore umano che sfuggono anche al più perfetto ordinamento civile; ma d'altra parte ciò prova la necessità che sempre, ad integrare il provvedimento legislativo, venga l'opera dell'apostolato, della carità, la quale è elemento integratore delle deficienze che sempre lasciano quelli.

Quest'intervento è stato salutare nel passato per colmare tante deficienze di leggi, che si dicevano civili, per sanare nel segreto tante piaghe, sulle quali cadevano irritanti le vacue parole di libertà e di democrazia, e che non avrebbero potuto senza di quello avere il conforto che loro è stato dato. Quel conforto che è stato anche grande coefficiente della conservazione dell'ordine, senza del quale non avremmo potuto proseguire la nostra via del progresso civile.

Perchè è in quest'ambiente morale, quasi direi sotterraneo, nutricato dagli sforzi ge-

nerali, dalle tacite benemerenzze degli apostoli, che si conservano le riserve morali, che poi permettono al di sopra, all'attività dei popoli, le più ardue conquiste della civiltà.

Ora se ciò è vero, è vero anche che noi non dobbiamo spingere l'opera dell'apostolato al di là dei suoi limiti naturali, perchè, dove la legge può intervenire, deve farsi intervenire; devesi assicurare con ogni sforzo che la legge abbia in sè le garanzie di essere osservata a beneficio comune.

Noi arriveremo fino ad un certo limite, non al sommo, ma non dobbiamo schermirci dal più tentare coll'adagiarsi nella speranza degli aiuti che verranno da opere collaterali a quella che si esplica nella legge: dobbiamo spingere però fin dove si può l'azione pratica della legge.

Io credo che su questo punto della difesa dei poveri non disdica, onorevoli colleghi, che abbia potuto richiamarsi l'attenzione della Camera in quest'ultima parte del suo grandioso lavoro di discussione del progetto di nuovo Codice di procedura penale. In fondo è un'alta riparazione che noi veniamo a compiere, e la dobbiamo compiere proprio nel momento che noi ci diciamo di preparare un'opera di maggiore civiltà. E in questo sentimento, per quanto mi dolga finire, avrà fine il mio discorso. Io voglio però, prima di chiudere, associarmi anche, e col più vivo senso di gratitudine e di adesione, alle parole che ha detto in questa Camera l'onorevole Simoncelli in difesa della puerizia, per il codice del fanciullo, a lato degli altri argomenti che hanno fatto giusto tema di discussione da parte della nostra Camera.

Oh! i fanciulli, ai quali tanto spesso si volge il pensiero dei filantropi, non trovano nella pratica dei nostri ordinamenti, come anche in tanta parte del nostro costume, quell'ossequio reverenziale che fino dai tempi di Roma si diceva al fanciullo dovuto. *Maxima debetur puero reverentia*; ma, per un omaggio ad un falso concetto di libertà, noi lasciamo passare indisturbati tanti stimoli che corrodono l'anima giovanile, ignari o sfregiatori della stessa concezione positiva dei fatti sociali; lasciamo che i nostri ordinamenti civili apportino nuove ferite a quest'anima che deve essere plasmata e formata nel periodo del suo sviluppo, in un ambiente di preservazione così che possa preparare domani quel tipo di cittadino probò e di carattere che vuol essere la vera forza della patria.

Pensiamo, o colleghi, che se noi possiamo oggi ancora godere tranquillamente di tutta la gloria e degli utili risultati che ci offrono i nostri ultimi successi, pensiamo che proprio oggi, forse, andiamo sperperando le riserve morali che abbiamo accumulato durante tanto tempo, in cui minori erano le spinte all'offesa della coscienza giovanile, e che hanno nella presente generazione maturato il loro frutto di virtù e di energie fiorenti nella nuova era italiana. Dobbiamo preservarle, accrescerle maggiormente le riserve morali, perchè è questo il momento in cui abbiamo bisogno anche maggiore che tutti i cittadini nostri siano forti per risolvere i maggiori problemi che l'avvenire ci presenta.

In questo sentimento, onorevoli colleghi, uniamoci tutti a fare viva raccomandazione al ministro perchè l'ordine del giorno dell'onorevole Simoncelli possa avere applicazione nella riforma che andremo a votare.

E, finalmente, credo di interpretare il sentimento di tutta la Camera e ardisco farlo non per merito o autorità ch'io v'abbia, ma perchè, per fortunata combinazione di cose, sono l'ultimo a parlare in questa discussione, col rivolgere (non soltanto individualmente, ma, come dissi, in nome collettivo), un plauso ed un riconoscente saluto all'onorevole ministro, il quale non soltanto volle, come disse il primo oratore che qui parlò, ma seppe, portare dinanzi alla Camera questo progetto di codice di procedura penale, in cui si sapientemente si contemperano alti criteri di dottrina e savii accorgimenti pratici; all'onorevole ministro, che ha avuto tanta pazienza nel seguire questa discussione ed ha resistito forse a qualche pressione che lo incitava a rendere meno pesante (o poco lusinghiera frase dei profani!) e cioè meno larga e libera questa discussione. Egli che ha voluto che larga e libera fosse la discussione, perchè non un affrettato esame si facesse intorno a questo ponderoso problema, ma tutte le voci che potevano portare consiglio e luce, che potevano suggerire accorgimenti pratici su ciascuna parte del problema, potessero essere udite. E noi dobbiamo ringraziarlo.

Come dobbiamo anche ringraziare l'illustre nostro Presidente, il quale è stato così benigno anche verso di me particolarmente, e verso tutti gli altri oratori, lasciando, da buon magistrato, piena libertà alla difesa.

È un altro sentimento di plauso e di riconoscenza è dovuto all'onorevole Stoppato,

il quale ci è stato così abile guida, che col suo meraviglioso (bisogna usare questa parola) lavoro, ci ha sgombrato la via in molte di quelle penose ricerche che noi avremmo dovuto fare con difficoltà per portare utile contributo in questa discussione. Anche a lui vada il nostro onore.

Consentite ancora, onorevoli colleghi, consentitelo a me, cui le lodi non possono essere dovute, di dire come questa discussione ci abbia offerto l'occasione lietissima di poter far constatare, avverso la facile maldicenza di taluni, che nella Camera arrivano e non rimangono neglette o lontane le competenze di cui è fertile il nostro bel suolo italiano.

Quando s'è visto questi due gloriosi uomini portarci, in questo scorcio dei nostri lavori parlamentari, in discussione, ed io spero, presto, alla soluzione, un argomento così importante e profondo, si può veramente dire che anche qui arrivano gli echi di quella voce di sapienza che è diffusa per tutto il nostro paese, si può dire che la Camera italiana è sempre all'altezza dei suoi destini. (*Vive approvazioni*).

E sia col pensiero (ed ho veramente finito) col pensiero (poichè voglio ritornare al tema col quale ho cominciato) che noi vorremo e potremo domani assicurare la difesa ai poveri, che suggelliamo la nostra discussione.

Sia questo l'augurio: che la nostra patria, in cui non manca l'ingegno e l'eloquenza ed è così diffuso il sentimento della pietà e della bontà, saprà circondare queste nuove conquiste del suo progresso civile di quella sapienza pratica per cui il diritto, che è fondamentalmente difesa dei deboli, potrà ai deboli veramente dare la difesa e l'aiuto.

Mi auguro che a tutti i deboli, a tutti i dispersi della vita economica, ai sofferenti, ai perseguitati venga dal codice di procedura penale, come da tutte le leggi, quell'ausilio a cui hanno diritto, cosicchè, onorevoli colleghi, anche dalle penombre della vita sociale, venga nuova luce che rianimi nel popolo quella coscienza della giustizia, che è la leva potente di ogni umano progresso. (*Vivissime approvazioni — Vivissimi applausi — Moltissimi deputati si recano a congratularsi con l'oratore*).

Voci. A domani! A domani!

PRESIDENTE. Ma che domani! Sono soltanto le cinque e tre quarti! L'onorevole relatore ha detto che parlerà per due o

tre ore, e, per conto mio, starò qui ad ascoltarlo molto volentieri.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Voci. A domani! A domani!

STOPPATO, *relatore.* Scusi, onorevolissimo Presidente, mi permetta di fare una semplice dichiarazione. Ella sa quanto vasta sia la materia che io debbo trattare, e quindi ella intende la somma gravità dell'argomento e la grande responsabilità della Commissione di fronte al Parlamento e di fronte al Paese.

Ora, se la bontà sua e dei miei onorevoli colleghi mi consente di parlare domani, sarò a lei ed a tutti assai grato; non per me, ma perchè si possa dire che l'ufficio nostro è stato adempiuto con perfetta coscienza della nostra grande responsabilità.

Detto questo, sono a disposizione di lei e della Camera.

PRESIDENTE. Io mi riportava unicamente alle disposizioni regolamentari e alla necessità di non ritardare l'approvazione della legge.

Anche un momento fa ho sentito l'onorevole Coris aver parole benevoli verso me, riguardo a questa discussione, nella quale ho usato di quella larghezza, che meritava l'alto soggetto. Si discuteva, per principî, un codice; ed era giusto che la Camera lo esaminasse con tutta l'attenzione.

Ho detto, un momento fa, essere io disposto a star qui fino a che l'onorevole Stoppato avesse terminato il suo discorso. Penso che la Camera vorrà considerare il momento in cui ci troviamo, ed i molti disegni di legge importantissimi, che debbono essere ancora discussi. Se la Camera vuol rimettere a domani il seguito di questa discussione, io non mi oppongo, ma dichiaro di declinare ogni responsabilità, qualora non potessero essere approvati alcuni disegni di legge urgentissimi. (*Vive approvazioni.*)

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Il nostro illustre Presidente ha perfettamente ragione. Se da un lato la Camera è abituata ad ammirare lo scrupolo, con cui egli adempie l'alto ufficio, che degnamente occupa, con la fiducia di tutta l'Assemblea, dall'altro lato le considerazioni dell'onorevole relatore mi pare siano tali, da meritare ri-

guardo. Dopo la discussione, che è durata tanto tempo, ed alla quale hanno partecipato quarantacinque deputati, sedici nella discussione generale e ventinove nello svolgimento di ordini del giorno, mi pare...

PRESIDENTE. Ho già rimesso il seguito della discussione a domani!

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Lembo e Cimorelli a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

LEMBO, *relatore.* Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori di istruzione commerciale ». (780).

CIMORELLI, *relatore.* Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni sulle ferie giudiziarie ». (*Modificato dal Senato*) (225-B).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Chiusura e risulamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti. (*Gli onorevoli segretari numerano i voti.*)

Comunico alla Camera il risulamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (*Modificato dal Senato*) (53-B):

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	230
Voti contrari	15

(*La Camera approva.*)

Sull' insegnamento dell' arabo nelle scuole tecniche (1144):

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	219
Voti contrari	26

(*La Camera approva.*)

Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (706):

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	223
Voti contrari	22

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei Comuni compresi negli elenchi dei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (806):

Presenti e votanti . . .	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	230
Voti contrari	15

(La Camera approva).

Conversione in legge del regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (807):

Presenti e votanti . . .	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	228
Voti contrari	17

(La Camera approva).

Conversione in legge del regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (1632):

Presenti e votanti	245
Maggioranza	123
Voti favorevoli	231
Voti contrari	14

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate — Abbruzzese — Abignente — Agnesi — Albanese — Amato — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Angiolini — Angliulli — Are.

Baldi — Baragiola — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Berenga — Bergamasco — Berti — Bertolini — Bettolo — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bizozero — Bonomi Ivanoe — Bouvier — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Caetani — Calissano — Calleri — Calvi — Camagna — Camera — Cameroni — Canepa — Cannavina — Capaldo — Caputi — Carcano —

Carcassi — Cardàni — Caso — Cavagnari — Celesia — Centurione — Cermenati — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Chimienti — Ciacci Gaspare — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Cocco-Ortu — Colajanni — Colosimo — Compans — Congiu — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Cotugno — Credaro — Croce — Cutrufelli.

Da Como — Dagosto — D'Alì — Danieli — Dari — De Amicis — De Benedictis — De Cesare — Della Porta — Dello Sbarba — De Luca — De Michele-Ferrantelli — De Nava Giuseppe — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — Di Cambiano — Di Frasso — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Sant'Onofrio — Di Stefano.

Fabri — Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fazi — Ferraris Carlo — Finocchiaro-Aprile — Foscari — Fraccacreta — Fradeletto — Frugoni — Fulci — Fumarola — Furnari — Fusco Alfonso — Fusinato.

Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gangitano — Gazelli — Gerini — Giaccone — Giacobone — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Giuliani — Goglio — Grippo — Grosso-Campana — Guarracino — Guglielmi — Guicciardini.

Incontri.

Joele.

Lacava — La Lumia — Landucci — Lembo — Leonardi — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Loero — Longinotti — Longo — Luzzatto Riccardo.

Macaggi — Magliano — Magni — Manfredi Manfredo — Manna — Maraini — Marsaglia — Martini — Masciantonio — Masoni — Materì — Meda — Mendaja — Merlani — Messedaglia — Mezzanotte — Micheli — Miliani — Modica — Molina — Montrosor — Montù — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Moschini.

Nava Cesare — Negri de Salvi — Niccolini Giorgio — Niccolini Pietro — Nitti — Nunziante — Nuvoloni.

Odorico — Orsi.

Pacetti — Pala — Paniè — Paparo — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pastore — Patrizi — Pavia — Pellegrino — Pellerano — Perron — Pescetti — Pipitone — Podestà — Podrecca — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Qucirolo.

Raineri — Rattone — Rellini — Ridola — Rocco — Romanin-Jacur — Romeo — Romussi — Ronchetti — Rondani — Rossi Luigi — Roth — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Santoliquido — Scalini — Scellingo — Scorciarini-Coppola — Semmola — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Speranza — Spirito Francesco — Squitti — Staglianò — Stoppato.

Talamo — Tassara — Taverna — Tedesco — Testasecca — Torre — Toscanelli — Toscano — Tovini.

Valenzani — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Venditti — Venzi — Vicini — Visocchi.

Zaccagnino.

Sono in congedo :

Abozzi — Albasini — Artom.

Balzano — Battelli — Bonicelli — Bosselli — Brizzolesi.

Campi — Cantarano — Capece-Minutolo Alfredo — Casolini Antonio — Cassuto — Chimirri — Cornaggia.

Daneo — Di Lorenzo — D'Oria.

Fortunati.

Gallenga — Graziadei.

Indri.

Larizza — Leone — Luzzatto Arturo.

Masi — Miari — Morando — Morpurgo — Murri.

Nava Ottorino.

Padulli — Pais-Serra — Papadopoli — Pellecchi — Pini.

Rastelli — Rava — Rizza — Rizzetti — Rizzone — Rossi Gaetano.

Santamaria.

Teso — Turati.

Sono ammalati :

Avellone.

Baccelli Guido — Buccelli.

Cartia — Cesaroni — Ciartoso — Ciccarelli — Ciccotti — Conflenti.

Devecchi.

Girardini.

Lucifero.

Morelli Enrico.

Parodi.

Rossi Eugenio.

Tamborino — Teodori — Turbiglio.

Wollemborg.

Assenti per ufficio pubblico :

Alessio Giulio.

Carmine.

Degli Occhi.

Girardi.

Marcello — Montemartini.

Negrotto.

Sanjust — Schanzer.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

BASLINI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se egli ritenga che la lettura, nei processi penali, di centinaia e centinaia di lettere amorose, date dal giornalismo in pascolo quotidiano alla morbosa curiosità del pubblico, risponda ai fini dell'educazione, della moralità e della giustizia.

« Podrecca ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulle ragioni, che hanno determinato la cancellazione, o la riduzione dello stanziamento di lire 1500 nel bilancio comunale di Letojanni (Messina) per il progetto di costruzione della strada comunale Letojanni-Gallodoro.

« Colonna di Cesarò ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e dei culti, per sapere — convinti che al disagio eccezionale nel quale versa il distretto della Corte d'appello di Milano, deve provvedersi coll'applicazione temporanea di tutti i magistrati d'appello di tribunale e di pretura dei quali il ministro dispone, in attesa di generali provvidenze legislative — se intende di accogliere l'invito a prender subito almeno quel provvedimento.

« Ronchetti, Giacinto Gallina, Domenico Pozzi, Della Porta, Bizzozero, Meda ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se i quadri del Tiepolo che erano in Italia e che oggi sono esposti in una Galleria di Belle Arti a Parigi, sono stati presentati, per l'esame, ad uno dei nostri uffici di esportazione per le opere d'arte, ed a quale ufficio; e ciò in osservanza alla legge 27 giugno 1907 sulle antichità e belle arti.

« Manfredi Manfredo ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra per sapere se non creda di semplificare, attesa l'esperienza, la procedura per il conferimento dei sussidi alle famiglie dei richiamati sotto le armi.

« Meda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere come e quando intenda migliorare le condizioni economiche dei ricevitori del registro nell'interesse loro e pel buon andamento dell'amministrazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla urgenza di procedere all'approvazione del progetto definitivo, e, conseguentemente, all'appalto del tronco della strada Serracapriola-Ururi che si svolge in provincia di Campobasso, essendo state già bandite le aste per l'appalto dell'altro tronco stradale che si svolge in provincia di Foggia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Magliano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla opportunità di disporre con la maggiore sollecitudine che sieno compilati i progetti per i ponti sul Fortore e sul Cervaro in conformità dei voti del Consiglio provinciale di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Magliano ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla necessità di approvare con urgenza le modificazioni proposte al tracciato della strada Colletorto-S. Giuliano di Puglia in conformità dei voti del Consiglio provinciale di Campobasso e del Consiglio comunale di San Giuliano di Puglia. Con le progettate modificazioni sarà risanato l'abitato di San Giuliano di Puglia senza superare la spesa preventivata per la strada Colletorto-San Giuliano, per la quale si realizzò un grandissimo ribasso nell'appalto dei lavori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Magliano ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani, in principio di seduta, secondo la proposta fatta ieri dall'onorevole presidente del Consiglio, debbono discutersi i seguenti disegni di legge:

Convenzione per la costruzione delle cliniche e il riordinamento edilizio dell'ospedale, per provvedere al completo e definitivo assetto edilizio della regia Università di Pisa (1150).

Convenzione per l'assetto edilizio della regia Università di Genova (1151).

Erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta aerea (1159).

Provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali (1168).

Non mi sembra però possibile discutere domani stesso i due disegni di legge per l'assetto edilizio delle Università di Pisa e Genova, nonchè quello sulla flotta aerea, se vogliamo rimaner fermi nel proposito da tutti manifestato di ultimare domani la discussione e votare definitivamente il disegno di legge per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale.

Bisognerebbe dunque, a parer mio, rimettere a martedì la discussione di questi tre disegni di legge; altrimenti dovremmo diffire forzatamente la votazione sul Codice, anche perchè (e ciò è ben noto alla Camera) molti colleghi al sabato sera, quando è una cert'ora, hanno l'abitudine di andarsene.

CAVAGNARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Inscrizioni sul progetto per la convenzione relativa all'Università di Pisa non ne esistono! E per quello relativo a Genova siamo iscritti in due, se non erro. In sostanza, non si tratta che di ringraziare il Governo per aver presentato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ma allora gli potrebbe mandare un semplice biglietto di visita! (*Viva ilarità*).

CAVAGNARI. Ma si tratta di cosa veramente urgente.

PRESIDENTE. Lo so che è urgente; ma si tratta anche di approvare una convenzione. Ora ella m'insegna che non si può cambiare una convenzione senza che vi sia l'altra parte!...

CAVAGNARI. Siamo d'accordo, siamo d'accordo!... Appunto per questo...

CANEPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEPA. Faccio vivissima istanza che questo disegno di legge sia iscritto nell'ordine del giorno di domani come eravamo d'accordo, perchè esso deve essere ancora approvato dal Senato, e un ulteriore ritardo, che potrebbe far perdere sei mesi, sarebbe

esiziale. Per questo dichiaro sin da ora che rinunzio a parlare sul disegno di legge.

CAVAGNARI. Resto dunque io solo iscritto e sarò brevissimo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole Cavagnari ha detto di non voler rinunziare a parlare su questo disegno di legge perchè desidera esprimere i ringraziamenti al ministro. Di questi ringraziamenti io prendo atto fin d'ora, e quindi non occorrerebbe più che domani egli rivolgesse dei ringraziamenti, che il Governo ha già graditi.

Prego quindi l'onorevole Cavagnari di rinunziare a parlare.

CAVAGNARI. Ho detto che non parlerò più di cinque minuti.

PRESIDENTE. Allora facciamo così. Inscriviamo pure il disegno di legge nell'ordine del giorno; ma con l'intesa che, se la discussione in qualsiasi modo si prolungasse, io la sospenderei senz'altro! (*Benissimo!*)

La seduta termina alle 18.10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14:

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Convenzione per la costruzione delle cliniche e il riordinamento edilizio dell'ospedale per provvedere al completo e definitivo assetto edilizio della regia Università di Pisa (1150).

3. Convenzione per l'assetto edilizio della regia Università di Genova (1151).

4. Erogazione delle somme offerte dalla Nazione per l'incremento della flotta aerea (1159).

5. Provvedimenti relativi a militari di truppa in posizioni speciali (1168).

6. *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Concessione di indennità di disagiata residenza durante l'esercizio finanziario 1912-1913, agli impiegati civili di ruolo che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1147).

7. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Codice di procedura penale (1066).

1632

Discussione dei disegni di legge:

8. Provvedimenti per la industria serica (705).

9. Assestamento del bilancio di previsione della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-12 (1126).

10. Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1912-13 (1127).

11. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (932).

12. Stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina. (*Approvato dal Senato*) (905).

13. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie (*Approvato dal Senato*) (922).

14. Provvedimenti pel credito agrario e per i danni delle mareggiate in Liguria (970).

15. Modificazioni all'ordinamento giudiziario (*Approvato dal Senato*) (1110).

16. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di Borsa (168).

17. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

18. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

19. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

20. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909, che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).

21. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (128).

22. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

23. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per speditività di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici ai sensi della legge 21 gennaio 1897, n. 35 (186).

24. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

25. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

26. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia (483).

27. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

28. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

29. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni pei trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

30. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).

31. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'orfanotrofio femminile e dell'ospizio di mendicizia di Pisa (803).

32. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

33. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

34. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

35. Indicazioni stradali (*D' iniziativa del Senato*) (741).

36. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1919, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

37. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).

38. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele (787).

39. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo d'infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello (827).

40. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia (693).

41. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli (890).

42. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Mon-

terosso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti comuni (789).

43. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).

44. Riunione delle tombole e lotterie nazionali (927).

45. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).

46. Per la difesa del paesaggio (496).

47. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

48. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

49. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (*Doc. VIII-bis*).

50. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

Discussione dei disegni di legge:

51. Tombola a favore degli ospedali ed asili infantili di S. Severo, Torremaggiore, Serracapriola e Casalnuovo Monterotaro, e dei ricoveri-ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casavecchio di Puglia, S. Paolo Civitate e Chieti (1060).

52. Tombola a favore degli ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina e Cervaro e nel comune di Casalvieri (1061).

53. Tombola a favore degli ospedali di Castellaneta, Martina Franca, Ginosa, Motola e Laterza (1062).

54. Istituzione di una cattedra di storia romana presso la regia Università di Roma (499).

55. Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1034).

56. Tombola telegrafica a beneficio dell'Ospedale civile di Andria (1069).

57. Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitolati tecnici relativi. (*Approvato dal Senato*) (972).

58. Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'art. 14 della legge 12 gen-

naio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (1089).

59. Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili (1020).

60. Tombola a favore degli ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri (1083).

61. Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti (650).

62. Istituzione di uffici interregionali di collocamento nei lavori agricoli e nei lavori pubblici (64).

63. Sull'esercizio delle farmacie (142).

64. Tombola a favore delle Opere pie di Sant'Angelo Lodigiano (1070).

65. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di mendicizia ed annesso ospedale civile di Cagnano Varano e degli ospedali di Carpino e Rodi Garganico (1068).

66. Tombola a favore di Istituti di beneficenza di Catanzaro, Tiriolo e Sersale (1104).

67. Provvedimenti a favore del comune di Massafiscaglia (1106).

68. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie. (*Approvato dal Senato*) (160).

69. Tombola a beneficio dell'ospedale di Guglionesi (1071).

70. Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (1029).

71. Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (1085).

72. Approvazione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Bulgaria firmata a Sofia il 25 febbraio 1910 (1055).

73. Modificazioni alle leggi concernenti la Camera agrumaria di Messina (1148).

74. Convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca fra la Sardegna e la Corsica (688).

75. Fondazione di una Cassa di previdenza per le pensioni del personale didattico e amministrativo delle scuole industriali e commerciali e del personale tecnico delle Cattedre ambulanti di agricoltura (782).

76. Divisione in due del comune di Casale Corte Cerro (1113).

77. Modificazione alla legge sulle cancellerie e segreterie giudiziarie (1135).

78. Sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettori pubblici (778).

79. Domanda a procedere contro il deputato De Felice-Giuffrida per diffamazione continuata a mezzo della stampa (1121).

80. Equo trattamento del personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata (1116).

81. Autorizzazione di spesa straordinaria per provvedere dei locali occorrenti, la regia scuola normale di S. Pietro al Natissone (1154).

82. Istituzione di un fondo di previdenza a favore del personale delle dogane (1158).

83. Convalidazione del regio decreto 1^o agosto 1910, n. 616, che ha dato esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 6 giugno 1910 col Canada (687).

84. Convalidazione del regio decreto 26 giugno 1911, n. 580, col quale è stata data esecuzione all'accordo commerciale provvisorio del 9 maggio 1911 tra l'Italia e il Portogallo (971).

85. Conversione in legge del regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica) (1086).

86. Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 600,000 per la esecuzione di alcune opere di sistemazione dei Canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) (1131).

87. Maggiore assegnazione per soprassoldo a truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12. (1167).

88. Riordinamento dei regi Educatori di Napoli (*Approvato dal Senato*) (1177).

89. Alienazione di navi radiate dal regio naviglio (1179).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

